

CVII.

TORNATA DEL 6 APRILE 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Omaggio — Congedi — Presentazione di progetti di legge — Commemorazioni fatte dal presidente dei senatori Maurogò nato e Pianell — Parole dei ministri Luzzatti e Pelloux e dei senatori Mezzacapo e Bargoni — Proposta del senatore Manzoni di esprimere le condoglianze del Senato alle famiglie dei due illustri defunti, approvata — Discussione del progetto di legge: Sulla competenza dei conciliatori — Osservazioni del senatore Ferraris cui rispondono il ministro di grazia e giustizia ed il relatore senatore Pagano — Approvazione degli articoli 1 e 2 sui quali parlano i senatori Saredo, Guala, Auriti, Pagano relatore, ed il ministro di grazia e giustizia — Rinvio all'Ufficio centrale degli articoli 3 e 4 su proposta del ministro — Approvazione dell'art. 5 e del 6 intorno al quale discorrono i senatori Ferraris, Saredo, il relatore, ed il ministro — Osservazioni del senatore Ferraris all'art. 7, e risposta del senatore Pagano relatore, e del ministro di grazia e giustizia — Comunicazione del Governo relativa ai funerali del senatore generale Pianell.

La seduta è aperta alle ore 2 e 45 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, i ministri di grazia e giustizia, della guerra, delle finanze e del Tesoro. Interviene in seguito il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il direttore generale della Banca Nazionale della sua ultima *Relazione agli azionisti della banca stessa*;

Il direttore del R. Istituto Geografico Militare di Firenze, della *Carta dei dintorni di Milano, Monza e Palermo*;

Il rettore della R. Università di Pisa, dell'*Annuario scolastico, per l'anno accademico 1891-92*;

Il procuratore generale della Corte d'appello di Napoli, della *Relazione Statistica intorno all'Amministrazione della giustizia dell'anno 1891*;

Il ministro degli affari esteri, dell'*Elenco del personale diplomatico, e dell'Amministrazione centrale ed all'estero del Ministero degli affari esteri*;

Il ministro di grazia e giustizia, della *Relazione fatta dal R. commissario straordinario per l'ordinamento amministrativo della chiesa di Palatino Pugliese*;

Il ministro dell'interno, dell'*Annuario d'Italia*;

I prefetti di Torino e di Novara, degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali*;

Il sindaco di Novara, degli *Atti di quel Consiglio comunale*;

Il ministro di grazia e giustizia, dell'*Annuario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'anno 1892*;

Il ministro dei lavori pubblici delle sue seguenti pubblicazioni: 1° *Cenni monografici per l'Esposizione di Palermo*; 2° *Monografia del porto di Genova*;

Il senatore E. Deodati, della sua *Commemorazione del senatore Ferdinando Cavalli*;

Il sindaco di Modena, degli *Atti del Consiglio comunale*.

Congedi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Longo domanda un congedo di 7 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s'intende accordato.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati per modificazione alle leggi sulle riscossioni delle imposte dirette.

A nome del ministro dell'interno ho pure l'onore di presentare tre disegni di legge per conversione in leggi dei reali decreti 3 dicembre 1891, 22 febbraio 1892 e 3 marzo 1892 relativi ai funerali di Carlo Cadorna, Emilio Broglio e Niccolò Ferracciù.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione delle maggiori spese di L. 50,000 sul capitolo n. 23 e di L. 77,000 sul capitolo n. 8 e delle diminuzioni di L. 50,000 sul capi-

tolo n. 61 e di L. 77,000 sul capitolo n. 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92.

Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza per questo disegno di legge che dovrebbe essere esaminato per ragioni di materia dalla Commissione di finanze.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Per il progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, domanderei che ne fosse deferito l'esame alla Commissione permanente di finanze; facendo inoltre osservare che il progetto di legge è di una certa urgenza, in quanto che concerne in parte gli appalti delle esattorie che sono tutti sospesi, appunto in attesa di questa legge che è stata testè discussa e votata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di tre disegni di legge per conversione in legge dei decreti reali relativi ai funerali dei compianti avvocato commendator Emilio Broglio, già deputato al Parlamento e già ministro della pubblica istruzione; cavaliere nobile Carlo Cadorna, senatore del Regno, ministro di Stato e presidente del Consiglio di Stato ed avvocato cavaliere Niccolò Ferracciù, vice-presidente della Camera dei deputati; i quali disegni di legge saranno trasmessi per competenza alla Commissione permanente di finanze.

Do atto al ministro del Tesoro della presentazione del progetto di legge per approvazione di maggiori spese, che sarà pure per ragioni di competenza trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Il signor ministro del Tesoro prega il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intenderà accordata.

Do poi atto al signor ministro delle finanze della presentazione di un disegno di legge per modificazioni alla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Il signor ministro delle finanze prega il Senato di voler trasmettere questo disegno di legge alla Commissione permanente di finanze e dichiararlo d'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza ed il rinvio alla Commissione di finanze s'intenderanno approvati.

**Commemorazione dei senatori Maurogò nato
e Pianell.**

PRESIDENTE. Signori senatori!

Con molto dolore vi annunzio due lutti.

In età di anni settantaquattro compiuti moriva ieri a sera in Roma il dottor Isacco Maurogò nato-Pesaro.

Apparteneva desso al Senato dal 27 ottobre 1890; ma la salute gravemente alterata e lunga infermità non gli consentirono di fare in quest'aula, senonchè fugaci apparizioni.

Egli che aveva fermata dimora qui colla speranza appunto gli tornasse la balia per attendere al cospicuo ufficio, meco se ne rammariava e si scusava iteratamente di non potervi dare opera colla diligenza onde nell'altro ramo del Parlamento si era distinto.

Difatti, entrato nella Camera dei deputati nelle elezioni parziali che seguirono la liberazione del Veneto dalla forestiera dominazione, egli vi era rimasto per otto successive legislature (9^a-16^a) occupando un posto elevato, in grande stima salendo, una incontestata dottrina addimostrando nel trattare i più importanti argomenti. Gli scritti, i discorsi suoi sulle materie amministrative e particolarmente sulle finanziarie, erano pieni di senso pratico non comune, messo in risalto dalla grande perspicuità; andavano ammirati per la più completa e perfetta cognizione del tema, frutto di studio diuturno, non sforzo di facile percezione o di felice ritentiva. Nè della eccellenza nelle discipline economiche e finanziarie pigliava vanto: semplice e naturale nel porgere, affabile nel conversare, bonario nel tratto, accostava a sè l'animo dei colleghi, alla fiducia dei quali fu ripetutamente segno, e che per ben nove volte della dignità di vicepresidente lo onorarono. Quelle relazioni, quei discorsi, stanno e rimarranno fra i maggiori documenti parlamentari del nostro tempo, in memoria di chi li pensò; ed il rammentarli od il riandarli non sarà scompagnato dal rammarico che la modestia soltanto lo rattenesse, come è noto, di cimentarsi nel governo della cosa pubblica.

Di sè, della sua valentia, egli aveva già dato alla patria luminosa dimostrazione in quella titanica lotta che, auspice e guida Daniele Manin, aiutatori e combattenti i più saldi petti,

i più forti, nonchè del Veneto, d'Italia, aveva per ben diciassette mesi, in mezzo alla universale rovina della libertà, tenuto incolume da straniera offesa il leone di San Marco (*Benissimo*).

Concittadino e caro al Manin, per vincolo di antica consuetudine, per comunanza di sentimenti e di patriottismo, era stato il Maurogò nato, suo aiutatore nell'apparecchio e sino dalla prima ora della liberazione. Così nell'Assemblea, che ebbe ed avrà nella storia italiana gloria di senno e di virili propositi, come nell'ora suprema della lotta, preposto alla finanza, al commercio ed alla industria, stretto al Manin con fede e devozione fermissime, potentemente contribuì a quella resistenza ad ogni costo che congiunse i prodigi della leggenda cogli splendori dell'epopea (*Benissimo*).

A Isacco Maurogò nato, che con accorgimenti sagaci, con espedienti d'ogni fatta, dettati dall'amore della patria, acuiti dalla grandezza dell'intento, ai denari provvedendo, rese possibili le sovrumane audacie, gli eroismi della *grande mendica*, che furono seme fecondo dell'italico risorgimento, il nostro compianto; la lode, il plauso dei contemporanei e dei venturi (*Vire approvazioni generali*).

Non valse sollecitudine, non affetto di congiunti; dopo straziante vicenda di timore e di speranza, l'inesorabile natura vinse: il conte Giuseppe Pianell è morto la notte passata in Verona.

Nasceva il collega in Palermo l'anno 1818 e fanciullo entrava nella milizia. La carriera gli schiudevano largamente ed agevolavano ordinamenti e privilegi che creavano capitano chi assoldasse una compagnia di fanti. Ma alla eletta natura sua non parve bene acquistato il grado se non se ne rendesse degno: nel collegio militare con ogni diligenza e studio addottrinandosi, nel militare tirocinio segnalandosi, poté dirsi averlo, meritandolo, riacquistato. Rapido avanzamento, nome di uno fra i migliori ufficiali dell'esercito napoletano lo seguirono.

Sicchè quando nel 1860, al vacillante trono di Francesco II si tentò di fare puntello con uomini valenti e di appagare coll'offa di una costituzione i liberali del mezzogiorno, il Maresciallo di Campo Giuseppe Pianell fu ministro

della guerra del Ministero di cui fu anima Liborio Romano.

Fede di soldato lo avvinse sino al giorno in cui il Re, abbandonata Napoli, riparava a Gaeta, ed egli da ogni vincolo militare volontariamente si scioglieva.

Più tardi, volsero testò 31 anni, ossequente alla volontà nazionale, entrava Luogotenente Generale nell'esercito italiano, preceduto da rinomanza che crebbe dipoi e divenne sempre più chiara. Persona prestante, modi cortesi autorevoli, perizia d'ogni uso e regola della milizia, mente colta, corpo infaticabile, in lui si sommarono le qualità precipue che a guidare le numerose accolte d'uomini si convengono. Passionato, orgoglioso della nobile missione delle armi ne zelava con scrupolo ogni dovere: severo prima con sé che con gli altri, nulla gli pareva avere fatto se qualche cosa, per minuta che fosse, restasse a fare. Conscio che i grandi sacrifici di vite umane non s'impongono d'un tratto ma si preparano lentamente coll'assiduo istillare nell'animo dei soldati l'abnegazione, il sentimento dell'onore e dei doveri verso la bandiera, che è l'emblema della patria; contegno, atti e parole volgeva tenacemente a suscitare e rinvigorire nei suoi le energie morali nelle quali sta il segreto della vittoria. Sugli ufficiali, sui soldati acquistava lo ascendente che, nei supremi frangenti, incatena i corpi e le volontà al volere del capo (*Molto bene*).

E quando venne il giorno della battaglia, quantunque quella per lui fosse la prima campale e la sorte avversa sfrondasse o sbassasse troppe riputazioni, la sua si innalzò repente e splendette. Imperocchè nella giornata di Custoza, lasciato colla seconda divisione sulla destra del Mincio a guardia di Peschiera ed a schermo dell'ala sinistra, con iniziativa sapiente e vigorosa accorso al rombo del cannone, traghettato il fiume, vittoriosamente arrestava l'irrompere del nemico che, spuntato già il fianco, si dirizzava minaccioso alle nostre spalle sui ponti di Monzambano e di Valeggio. Avventurato episodio che, fra i disgraziatissimi di quella giornata, diede al consiglio ed alla spada del Pianell fama di eccellenti, e pose sul suo petto la croce di grand'ufficiale dell'ordine militare di Savoia (*Benissimo*).

Che se i casi ulteriori non offrono a lui, sullo scorcio della campagna elevato al comando

del primo corpo d'armata, nuove occasioni di gloria, pure quella lo collocò altissimo nella pubblica estimazione.

Da allora costituito nelle maggiori dignità, nei più difficili incarichi militari; chiamato nelle consulte della milizia le più delicate; da allora deputato alla Camera per Napoli durante la 10^a legislatura; e, nella successiva, sul cadere del 1871, ascritto a questo primo ramo del Parlamento. Da allora i più ambiti segni d'onore, quali, a tacere d'altri, la medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri, il Collare dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Di tale maniera, dal meriggio della vita insino all'ocaso, fra la universale benevolenza, il senatore Giuseppe Pianell visse, con giovanile ardore, ad ogni ufficio. Ancora pochi giorni addietro egli era qui fra noi in tutta la vigoria delle forze e della mente ed in quest'aula risuona tuttora l'accento di profonda convinzione col quale, in importantissimo argomento militare, oppugnava risoluzioni, proponeva provvidenze. E la sua morte oggi funesta l'esercito ed il Senato e toglie ai difensori della patria un braccio poderoso, un consiglio sperimentato (*Movimento di assenso*).

Serrino le file i superstiti; e gelosamente custodiscano e perpetuino nella tradizione militare italiana l'esempio del generale Giuseppe Pianell a Custoza. In quell'esempio, se tornino i sanguinosi cimenti, i cuori dei combattenti si innalzeranno, si accenderanno i forti ad opere magnanime! (*Approvazioni unanimi vicissime*).

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il Governo si associa alle parole eloquenti di alto compianto tributate dall'illustre presidente di quest'Assemblea alla memoria di Pesaro Maurogò nato.

Legato a lui coi vincoli della più intensa amicizia, ricordo al Senato alcuni atti della sua splendida vita di cittadino e di amministratore della pubblica cosa.

Nel 1848 a Venezia, collaboratore prezioso di Manin, amministrò con alto intelletto e con suprema rettitudine la finanza di quella

città da tante sventure e da tanta gloria illustrata. Ritornando lo austriaco a Venezia pigliò la via dell'esilio e lasciò ammirato lo straniero per la probità e per l'ingegno con cui aveva retta l'azienda economica; e di questa sua gestione piena di severità e di competenza gli fu resa testimonianza in più occasioni nelle relazioni dei conti del Governo straniero, che succedeva al Governo della Repubblica veneta.

Quindi rimase nella coscienza del popolo veneziano come il tipo più eletto di una finanza severa, austera, di una fedeltà rigida al dovere; e appena liberata Venezia, il cuore del popolo veneziano, che non dimentica mai, si volse subito a Maurogònato come al suo fido, al suo naturale consigliere, e il Maurogònato entrò nel Parlamento del Regno d'Italia, come nel 1848 era entrato nel Parlamento della Repubblica veneta, con quella stessa coscienza del bene pubblico, con quella stessa lealtà di propositi, con quella probità di mente italiana, con cui aveva illustrata la prima fase della sua vita politica.

E nel Parlamento italiano, quando vi apparve, fu accolto come un maestro nelle cose della finanza e dell'economia, un maestro i cui consigli si ascoltavano con la maggiore riverenza perchè erano nobilitati da quella grande e severa modestia, che è la nota caratteristica di tutta la vita di quest'uomo così probo, così ligio al dovere. E negli ultimi giorni della sua vita, di una cosa sola si doleva ed era di non potere colla sua esperienza, che non aveva mai creduto superiore a quella degli altri, servire la patria.

Imperocchè questa generazione epica di eroi, di guerrieri, di pubblicisti, di statisti, che appartennero alla primavera del nostro risorgimento e oggi ci abbandonano, non hanno mai pensato a sè, ma hanno sempre pensato alla patria e di una cosa sola si sono sempre doluti, di non poter compiere il proprio dovere con sufficiente energia, essi che del dovere sono la più alta estrinsecazione.

Grande contrasto con questa folla di eroi, di martiri, di pubblicisti compensati che pullulano nella nostra società. (*Benissimo*).

A questo eroe del dovere, a quest'uomo che pensò sempre alla patria con una modestia, la

quale non era superata che dalla virtù, il Governo, associandosi alle parole di alto compianto del presidente di questa Assemblea, manda lagrimando l'estremo saluto. (*Approvazioni vivissime*).

PELLOUX, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'onorevole Presidente ha in modo che certo io non saprei eguagliare, parlato della vita del compianto senatore Pianell, ora estinto.

Io non potrei aggiungere molto a quanto egli ha detto, però mi sia permesso di dire poche parole. Una caratteristica speciale di quell'uomo insigne fu che egli ebbe costantemente in vista durante la sua lunga e splendida carriera militare, un sentimento solo, quello del dovere.

Questo sentimento spiccò in tutti gli atti di una vita così operosa tutta dedicata al bene e all'interesse dell'esercito.

L'onor. Presidente ha parlato della condotta del generale Pianell a Custoza; in questa sua condotta si rileva un'altra caratteristica delle sue qualità militari, del suo ascendente sulle truppe, e della sua conoscenza delle medesime. Quando segnalando al 5 reggimento della brigata Aosta, l'avanzarsi delle schiere austriache sulla nostra sinistra, lo mandò innanzi a sostenere la ritirata nostra, disse queste sole parole: Andate, soldati, ricordatevi della medaglia d'oro che splende sulla vostra bandiera.

Questo era per lui e per noi tutta l'espressione della conoscenza del sentimento della truppa ed è con questi sentimenti che egli seppe acquistarsi la venerazione e l'ammirazione dei suoi dipendenti.

Dopo la campagna del 1866 egli fu sempre comandante generale delle truppe nel Veneto. Ed oltre agli altri servizi resi allo Stato in questa carica speciale, egli ne rese dei segnalatissimi all'amministrazione militare, perchè le fece sentire la sua opera benefica costantemente intesa al bene di tutti; e bisogna percorrere quella zona ed essenzialmente tutta la frontiera che dal lago di Garda si estende fino all'estremo confine orientale per vedere quello che egli ha fatto. È cosa che non si può esprimere a parole; bisogna vederlo per farsene un'idea.

Venuto in Roma ultimamente per presiedere la Commissione suprema dell'avanzamento, egli fin d'allora manifestò l'intenzione di ritirarsi dal servizio attivo. Egli, malgrado la sua apparenza robusta e la sua fibra potente, si sentiva alquanto stanco e desiderava di passare ad un modesto riposo. Malgrado le vive premure che gli furono fatte quando gli si fece intendere che avrebbe potuto per sempre conservare la sua mente e la sua esperienza al servizio ed al bene del paese in caso di guerra, pur lasciando il servizio del suo comando di corpo d'armata, egli reciprocamente mi rispose con queste precise parole: Ringrazio il Governo di questa sua proposta; in coscienza non potrei assumere sopra di me questa grave responsabilità.

Ed anche qui, malgrado tutto il suo splendido passato, che gli dava in certo modo diritto a specialissimi riguardi, egli, guidato sempre da un solo sentimento, quello del dovere, non credeva in coscienza di potere accettare.

Noi non possiamo misurare ora la perdita che l'esercito ed il paese hanno fatta.

Quando l'esercito perde un capo così provetto, così stimato, così venerato, resta la consolazione e la speranza che le sue virtù civili e militari servano di esempio; resta il ricordo felice e sereno, di una esistenza intieramente dedicata al bene generale, la quale scomparendo con lo sua presenza, non priva del tutto il paese di sè; ed il generale Pianell sarà lungamente rimpianto e ricordato da tutti noi. (*Bene, benissimo!*)

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Compagno d'infanzia e di studi del generale Pianell mi associo di cuore alle nobili parole pronunciate così dall'on. presidente, come dal signor ministro della guerra.

La commozione non mi consente di aggiungere che poche parole, come tributo di amicizia e di affetto al compagno, all'amico, al collega.

Il generale Pianell fu principalmente soldato, e fu soldato intelligente ed energico.

Lo dimostrò in tutta la sua vita, e lo dimostrò precipuamente con quella iniziativa che prese a Custoza nei momenti più difficili di quella infausta giornata.

Lo dimostrò con l'ordine repentino che rimise nel corpo d'armata di cui prese il co-

mando, e che era scosso dalle vicissitudini di quel giorno.

Maggiori prove sicuramente avrebbe dato di sè, qualora la fortuna l'avesse conservato all'esercito per il giorno in cui fosse stato chiamato a sostenere l'interesse, l'onore ed i diritti della nazione.

Il generale Pianell era come fatto per il comando.

A diciott'anni comandava un battaglione di cacciatori, che può quasi dirsi fu il migliore dell'esercito napoletano.

Pochi giorni prima della sua morte passò in rassegna, sul campo di Verona, le truppe del presidio cui aveva consacrato il cuore e l'affetto; e pare che, quasi presago della sua sorte, volesse congedarsi da quelle truppe, per le quali aveva tanto lavorato e che tanto amava.

L'esercito ed il paese perdonano in lui uno dei migliori capi militari.

Uniamo il nostro al generale compianto, e mandiamo un reverente saluto alla nobile signora che gli fu affettuosa compagna nella vita. (*Bene, bravo.*)

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI. Dopo le parole così nobilmente eloquenti del nostro illustre presidente, dopo la splendida orazione dell'onorevole ministro del Tesoro, con cui fu commemorato l'egregio, ora defunto, nostro collega Maurogò-nato, può parere, ed è, temerità la mia di volermi permettere qualche parola. Ma mi sia concesso, dopo tanti anni d'intimità che ho avuto col caro estinto che ora rimpiangiamo, mi sia concesso di ricordare quelle private virtù che dettarono anche l'indirizzo della sua vita pubblica.

L'austerità del carattere e del costume che lo rese venerando, anche prima che pesasse su lui l'aggravio degli anni; la coscienza scrupolosa che poneva in ogni minimo atto della sua vita; la cura con cui rifuggiva da ogni ostentazione, da ogni pubblicità, quando compieva azioni di vera beneficenza; l'affetto suo profondo per la famiglia; la devozione operosa e disinteressata verso gli amici in qualunque grado sociale si trovassero; ecco, se non tutte, almeno le doti principali che spiegano quest'uomo.

Quest'uomo che non accettò i sommi onori che meritamente gli erano stati offerti dall'alta e ben meritata fiducia sovrana; che rinunciò a qualche facile vittoria parlamentare, preferendo di sostituirvi preziosi, privatissimi consigli ai ministri amici; che, conseguito per la sua città natale un provvedimento legislativo di riparazione e di giustizia, il quale poteva, come a tanti altri cittadini, ricondurre anche a lui qualche privato vantaggio, di questo vantaggio disponeva a pro di un'apposita e provvida istituzione che affidava al municipio della sua Venezia.

E dell'amore inscindibile per la sua Venezia e per l'Italia egli fece la religione della sua vita.

Ora anch'egli è scomparso. E del Governo che, dirigendo la resistenza ad ogni costo, rese così memorandi servizi alla gloria e all'onore di Venezia e d'Italia, è in lui scomparso l'ultimo rappresentante.

Il Senato del Regno, custode di tutte le splendide tradizioni storiche del nostro risorgimento italiano, ha perciò fatto opera nobile ed elevata associandosi con le sue approvazioni al discorso dell'onorevole nostro presidente e a quello del ministro del Tesoro. (*Benz, benissimo*).

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANZONI. Io propongo che l'onorevole signor presidente, a nome del Senato, invii i sentimenti di viva condoglianza alla contessa Pianell ed alla famiglia del compianto Maurogò nato.

PRESIDENTE. Il senatore Manzoni propone che la Presidenza, a nome del Senato, manifesti alle famiglie dei due compianti senatori le sue condoglianze.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

I signori senatori saranno poi avvertiti dell'ora e del giorno in cui avranno luogo i funerali del senatore Maurogò nato.

Discussione del progetto di legge:

« Sulla competenza dei conciliatori » (N. 188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sulla competenza dei conciliatori.

Prego il signor ministro guardasigilli di voler dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge del Governo o su quello dell'Ufficio centrale.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Colonna-Avella di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA ne dà lettura. (*V. Stampato N. 188*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. L'ufficio di conciliatore, secondo la legge attuale, non è un ufficio giudiziale se non indirettamente: in realtà è un ufficio speciale, tanto è che le sue pronuncie non sono mai soggette ad appello, eccettuato il solo caso di incompetenza: in allora la legge provvede con l'art. 459 del Codice di procedura civile stabilendo che venisse la sua pronuncia sottoposta alla superiore disamina del pretore.

Fuori di questo caso unico, che è un rimedio necessario perchè il conciliatore sia ritenuto nei limiti della propria competenza, la sua giurisdizione non è vincolata da alcuna formalità che non sia assolutamente necessaria.

L'ufficio di conciliatore verrebbe ora a mutare carattere; non si tratterebbe tanto di un ufficio quale era contemplato dalla legge del 1865, ma di un vero e positivo ufficio giudiziario; e quindi le sentenze del conciliatore devono essere soggette all'appello nelle pronuncie su cause di valore superiore alle 50 lire, anzi l'Ufficio centrale ebbe a provvedere per l'assistenza della gratuita clientela davanti al conciliatore.

Io non mi oppongo, anzi, sono perfettamente consone ad una trasformazione dell'ufficio di conciliatore, e per molte ragioni, che ora non è il caso di enumerare, perchè ne verrà opportunamente la sede nella discussione degli articoli.

Io quindi non mi presento come oppositore alla legge; anzi la vorrei nel senso mio, migliorata; mi sembra che la legge sia stata qualche volta al di qua e sia andata qualche

volta al di là dell'ufficio che si deve conferire al conciliatore.

Per conseguenza nella discussione generale mi limito a queste sole osservazioni, e mi permetterò ad alcuni degli articoli di fare delle proposte per dimostrare l'applicazione dei principi direttivi, che ora ho enunciati.

Io ho esitato ed esito ancora in questo momento, per decidere se debba persistere nel mio proposito, di indicare in quali parti, si potrebbe, a mio avviso, migliorare questo disegno di legge, e confesso che debbo lottare contro l'esperienza rappresentata dall'Ufficio centrale ed a cui feci adesione testè l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Mi impressiona anche, fino a un certo punto, il carattere tecnico e speciale di questa discussione, ma io spero nella benevolenza e nella sapienza dei miei colleghi, perchè vogliano assistermi e coadiuvarmi nel proposito, di migliorare la legge, non di farvi opposizione.

Per conseguenza, mentre attendo di fare le mie proposte agli articoli, vedrò fino a qual punto possa essere il caso di farli stampare e distribuire; attenderò l'esito della deliberazione che si prenderà sulle proposte già fatte da altro onorevole collega di modificazioni all'articolo primo, per dare maggiore o minore ampliazione all'ufficio dei conciliatori.

Anche su questo articolo primo, forse io avrò qualche idea da esporre, ma aspetterò a farlo, quando l'egregio proponente verrà a svolgere le sue idee, ed a norma delle dichiarazioni che si faranno dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Poichè l'onorevole senatore Ferraris nel suo breve discorso dichiarò di non impugnare il fondamento della legge, che egli ritiene utile ed opportuna, e riservò le sue osservazioni sugli articoli, credo si possa chiudere la discussione generale.

Infatti della bontà della legge, dei fini che si propone e dei vantaggiosi effetti di essa si discorre a lungo e nella pregevole relazione dell'Ufficio centrale, ove sono passati a rassegna i precedenti legislativi, le legislazioni straniere, i voti autorevoli che hanno invocata questa riforma.

La legge sui *probitivi*, votata recentemente da questa assemblea, rese più urgente la presentazione di questo disegno di legge, che risponde ad antiche aspirazioni e a bisogni nuovi. Nel compilarlo fu posto ogni studio di allontanarsi il meno possibile dal diritto vigente.

Il plauso, col quale fu accolta dalla Camera elettiva, mi fa sperare che incontrerà anche il favore di questo alto Consesso.

Senatore PAGANO, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO, *relatore*. Uguale dichiarazione a quella fatta dall'onor. ministro, fa per mio mezzo l'Ufficio centrale, il quale è lieto di trovare, anzichè un'opposizione, un valido appoggio nell'autorevole parola dell'onor. senatore Ferraris.

Il fondamento della legge è accettato; la bontà di essa nei suoi principali caratteri è anche dall'onor. Ferraris riconosciuta; per cui non resta, che vedere, quali siano le proposte concrete, che il medesimo sarà per fare per esaminarle e dar fuori intorno ad esse il proprio giudizio.

Egli per verità ha detto, che forse talvolta siamo andati al di qua o al di là dei confini strettamente corrispondenti ai criteri direttivi della legge, proponendo troppo o troppo poco, in ispecie per l'ampliamento della competenza del conciliatore in rapporto al valore. Ciò può essere, ed è stato rilevato altresì nella relazione dell'Ufficio centrale, il quale al pari dell'onorevole ministro proponente e della Camera elettiva volle, con temperato consiglio, far progredire anche questa volta a gradi la istituzione, senza recarle mutamenti sostanziali.

Del resto l'Ufficio centrale, non conoscendo ancora gli emendamenti, che sarà per proporre l'onor. senatore Ferraris, si riserva di valutarli e studiarli, con quell'amore, con cui crede d'aver ben ponderato' tanto la portata, quanto i providi fini di questa legge e di avere esposto le ragioni del suo voto adesivo al presente progetto, che giustamente fu accolto dalla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

In ogni comune vi ha un conciliatore.

Nei comuni divisi in mandamenti, vi sarà un conciliatore per ciascun mandamento.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni o in quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, potranno essere stabiliti per decreto reale uffici distinti di conciliazione.

A ciascun ufficio di conciliazione è di regola addetto un vice-conciliatore; e possono esservi addetti più vice-conciliatori ove il bisogno lo esiga.

A questo articolo il signor senatore Saredo propone un emendamento.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. In proposito debbo fare una dichiarazione ed è che il mio emendamento lo limito per ora ai due primi capoversi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Saredo propone il seguente emendamento all'art. 1°.

« Art. 1. In ogni comune di popolazione superiore a 4000 abitanti vi ha un ufficio di conciliazione.

« Due o più comuni contermini, la cui popolazione non ecceda i 4000 abitanti, avranno un solo conciliatore ed un solo ufficio di conciliazione ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato dò facoltà al signor senatore Saredo di svolgerlo.

Senatore SAREDO. Dalla semplice lettura dell'art. 1 del progetto di legge che sta dinanzi a noi, e dell'emendamento che propongo, credo che apparirà chiaro il concetto che mi ha guidato.

Il progetto ministeriale che è davanti al Senato col voto favorevole dell'Ufficio centrale stabilisce un principio fondamentale.

« In ogni comune vi ha un conciliatore ». Vale a dire che ciascuno degli 8259 comuni del Regno d'Italia avrà un conciliatore, salvo poi le variazioni per i comuni divisi in mandamenti

o in frazioni, dei quali ora non è il caso di parlare.

L'emendamento che io sottopongo al vostro suffragio cambierebbe intieramente il concetto che è sancito nell'art. 1. del progetto, poichè io propongo invece che sia detto: « In ogni comune di popolazione superiore a 4000 abitanti vi ha un ufficio di conciliazione.

« Due o più comuni contermini, la cui popolazione non ecceda i 4000 abitanti, avranno un solo conciliatore ed un solo ufficio di conciliazione ».

Il motivo da cui è ispirato l'emendamento che io propongo consiste sostanzialmente in questo. Premetto che il progetto di legge nel suo concetto è buono. Colma alcune lacune, ed evita alcuni degli inconvenienti venuti per la legge recente sulla riduzione delle preture.

Accetto dunque il progetto di legge; ma a patto che la trasformazione che si fa dell'ufficio di conciliatore, si compia con tutte le cautele che occorrono affinchè questo modesto magistrato che si chiama il giudice conciliatore, il quale ha ora un ufficio quasi patriarcale che consiste soltanto nel conciliare le parti che si presentano e nel fare sentenze in cause che non eccedono la modica somma di L. 30, contro le quali non è ammesso alcun rimedio salvo nei casi d'incompetenza, che questo magistrato, ripeto, il quale ora in sostanza diventerebbe quasi un pretore, fornisca quelle guarentigie di capacità che il conciliatore attuale assolutamente non dà e che ora non gli sono realmente necessarie.

Importa, signori senatori, tener conto del numero dei nostri comuni. Noi abbiamo in Italia 5 comuni con una popolazione inferiore ai 100 abitanti; ne abbiamo 61 con popolazione da 100 a 200; ne abbiamo 627 la cui popolazione va da 200 a 500 abitanti. Ne abbiamo 1345 la cui popolazione va da 500 a 1000 abitanti. Ne abbiamo finalmente 2270 la cui popolazione arriva a 2000 abitanti, e prendendo poi la cifra che avrei stabilito come minima, noi abbiamo 6588 comuni di popolazione inferiore ai 4000 abitanti.

Cosa significa ciò? Significa che questo magistrato a cui, come or ora vedremo, si attribuiscono competenze così gravi e decisive, che questo magistrato, malgrado le categorie ampie nelle quali si potrà scegliere, nella maggior parte dei comuni appena sarà in grado di ap-

porre la propria firma alle decisioni che il cancelliere, cioè il segretario comunale, stenderà per lui.

Osserviamo cosa dispone l'art. 10 del progetto.

« Sono di competenza dei conciliatori :

1° tutte le azioni personali e civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore della quali non ecceda le L. 100;

2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, nel limite di lire cento, e quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore;

3° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè non implicino questioni di proprietà o di possesso, e la domanda di rifacimento non ecceda le L. 100 ».

Ora, coloro che si occupano di legislazioni processuali, e sono parecchi in quest'aula, e della relativa giurisprudenza sanno quali intricate e numerose questioni sorgano nella interpretazione di queste questioni.

Le sentenze dei conciliatori sono oggi sottratte a qualsiasi rimedio; ma la nuova legge ammette l'appello per somme maggiori a L. 50, e perciò i conciliatori dovranno motivare le loro sentenze in fatto ed in dritto; perchè esse saranno soggette a tutti i rimedi giurisdizionali, o per lo meno, giusta il testo del progetto, all'appello e quindi al ricorso in Cassazione.

Sicchè, il povero magistrato di un comune di 100 o 200 abitanti, che sarà probabilmente un contadino, un oste, si troverà a dover decidere questioni che danno da pensare a vecchi giureconsulti e difficilmente sarà in grado di dare sentenze che lascino l'animo tranquillo, e che non siano esposte a riforme e ad annullamenti.

Non basta. Sappiamo tutti che il segretario comunale, il quale farà l'ufficio di cancelliere del conciliatore, come già lo è, oggi nei piccoli comuni rappresenta nel fatto il sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale, e conosciamo l'influenza dominante che esso esercita nel comune.

Ora con l'aggiungere al conciliatore un enorme cumulo di attribuzioni, l'influenza che ne verrà al segretario nei piccoli comuni (e sono la metà almeno dei comuni del Regno) farà sì che in

realtà, avremo da una parte un magistrato che si chiamerà conciliatore, che sarà un buon proprietario, spesso un contadino, che sarà anche una bravissima persona, ma incapace, non dico di stendere, ma di pronunciare una sentenza, e dall'altra avremo creato una nuova potenza, che sarà il segretario comunale, il quale, alle altre sue influenze aggiungerà anche questa e sarà così il vero dittatore dei piccoli comuni.

Ma dove poi il progetto a me pare che giustifichi interamente il provvedimento che ho l'onore di proporre è nell'art. 13.

Attualmente, come è noto, le sentenze dei conciliatori sono inappellabili; non ammettono rimedio, salvo il caso degli articoli 459 e 481 del Codice di procedura civile. Colla proposta riforma, volendosi accrescere la competenza del conciliatore, e dovendosi quindi attuare un sistema armonico si statuisce quanto segue:

« Per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione di cui nel primo comma del precedente articolo, saranno osservate le forme stabilite dalla legge per il procedimento di esecuzione mobiliare, e le attribuzioni del cancelliere e dell'usciera giudiziario, saranno esercitate rispettivamente dal cancelliere addetto all'ufficio di conciliazione a norma dell'art. 32 della legge di ordinamento giudiziario e dall'usciera che sarà addetto allo stesso ufficio, previa autorizzazione in ogni caso del procuratore del Re ai sensi e giusta le disposizioni degli articoli 173 e 186 della legge medesima.

« Le controversie sull'esecuzione delle dette sentenze e verbali, sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, nei limiti della propria competenza... ».

Apro una parentesi: La parola « giurisdizione », non è qui parola giuridicamente esatta, dovrebbe dirsi « circoscrizione ».

Segue quindi l'articolo: « ...e le attribuzioni del pretore nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno parimente esercitate dal detto conciliatore ».

Chi abbia un po' di pratica di cose giudiziarie sa, quale

Solva selvaggia ed aspra e forte

sono le controversie che nascono nei giudizi di esecuzione, anche mobiliari. Ora, dare a questo giudice conciliatore di un comune di 100 abi-

lanti, l'incarico di risolvere questioni che dividono perfino le supreme Corti di cassazione, che lasciano incerti i più consumati giureconsulti, a me par cosa molto pericolosa.

Questa è veramente l'innovazione che trasforma completamente l'istituto della conciliazione.

Ma v'è di più: l'articolo 14 aggiunge:

« Nei comuni che non sono sede di pretura le attribuzioni assegnate al pretore negli articoli 78 ed 80 del Codice civile, saranno esercitate dal conciliatore.

« Il pretore potrà altresì nei suddetti comuni delegare al conciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal Codice edesimo ».

Dunque per l'articolo 78 si tratta di rilevare atti di notorietà per la dispensa dalle pubblicazioni matrimoniali e per l'articolo 80 del Codice civile (poichè si tratta di modificare anche il Codice civile, e non il solo Codice di procedura) si tratta di atti di notorietà per surrogare l'atto di nascita di coloro che, volendo contrarre matrimonio, non lo possono produrre.

Sicchè il giudice conciliatore di un comune di 63 abitanti avrà facoltà di rilasciare questi atti di notorietà i quali possono esercitare tanta influenza sullo stato civile delle persone.

L'articolo stesso aggiunge che il pretore potrà delegare al conciliatore la convocazione e, quindi, la presidenza dei consigli di famiglia e di tutela.

Ma, signori, noi tutti conosciamo le condizioni della maggior parte dei nostri comuni; e credete che nella metà di essi troveremo questo uomo che sia in grado di esercitare così difficili funzioni?

Io lo nego recisamente. Insomma a me pare (se devo esprimere con una formola più generale il mio pensiero), a me pare che il difetto principale di questo progetto consiste nella abitudine che chiamerò italiana, di tagliare un vestito e di volere che questo vestito debba convenire tanto al colosso quanto al nano. È ciò che ora facciamo. Questa legge dà il conciliatore unico tanto al primo mandamento, mettiamo, di Roma, che avrà 100 mila abitanti, dove è facile trovare un esperto magistrato, quanto al piccolo comune delle Alpi o degli Apeninini ove si steuta a trovare uno che sappia scrivere il proprio nome.

Ebbene, io confesso, signori, che questo livellamento assoluto, questo sistema di pareggiamento ad oltranza dei nostri comuni, lo ritengo contrario ai principi che devono regolare una legislazione pratica e savia, e ritengo che soprattutto esso debba evitarsi quando si tratta d'innovazioni feconde di conseguenze così gravi.

Quando, ad esempio, un giudice conciliatore riceve e rilascia un atto di notorietà, il quale deve supplire a un atto di nascita che manca, in realtà egli esercita un'influenza decisiva sullo stato civile delle persone e quindi questo semplice conciliatore, che potrà essere un ignorante, viene a compiere un atto in base al quale si andranno a decidere ardue questioni di paternità, di successioni e simili; grosse questioni insomma delle quali il legislatore ha sempre avuto cura di circondare di tante cautele la soluzione.

Ma mi si dice: è vero che nei piccoli comuni sarà difficile trovare un giudice conciliatore veramente capace, ma gli affari che vi si trattano sono anche di poca importanza.

Questo, mi si permetta di dirlo, non è interamente esatto.

L'importanza della questione non dipende dall'entità della somma che verrà in controversia. Chi non sa che in cause di 25 lire, di 51 lire, possono sorgere le più intricate questioni di diritto? Esse sorgeranno frequentemente, non ne dubitate, ora che v'è l'appello e la Cassazione; e potranno dar luogo a serie discussioni, a complicate difficoltà. Dunque, ripeto, non è l'entità dell'affare che ci deve preoccupare, ma è la gravità del compito giudiziario che si affida a questo modesto magistrato.

Invece, quando abbiate una più larga cerchia nella quale si possa procedere alla scelta del giudice conciliatore, voi sarete in grado di procedervi con maggiore sicurezza, voi potrete soprattutto realizzare l'intento che volete raggiungere, quello, cioè, di trovare un magistrato il quale possieda quelle condizioni che occorrono affinché possa assumere il non lieve peso della nuova giurisdizione che voi gli assegnate.

Io, veramente, non mi sono occupato finora che della parte più importante della quistione; dell'interesse, cioè, della buona amministrazione della giustizia, dell'interesse dei giudicabili: e, in ordine a questi, badate, signori,

che in fin dei conti una sentenza che porta la condanna di 100 lire colle spese relative può essere un nulla per il ricco proprietario di Roma e di Milano, ma può essere causa di rovina irreparabile per il povero abitante di un comune rurale.

Ma, ripeto, non è questo il solo aspetto della questione che importa considerare, c'è una seconda considerazione che adduco, e che ha pure il suo valore; ed è quella della spesa per le finanze municipali.

Noi ci occupiamo grandemente dei comuni e cerchiamo di alleggerire, per quanto è possibile, i loro pesi. Se poi le leggi corrispondano alla realtà, non è il caso di ricercare qui; ma intanto sappiamo che per l'art. 268 del decreto legislativo 6 dicembre 1865 le spese dell'ufficio di conciliazione cadono sui comuni.

Sia pure che si tratti di spesa lieve; unita alle altre, conta essa pure qualche cosa nel bilancio e i comuni non saranno dispiacenti se potremo diminuirla. Ed invece, o signori, badate che le spese fin qui sostenute non basteranno più; accresciuta colla legge attuale la competenza dei giudici conciliatori, ne verrà di conseguenza un aumento notevole negli oneri comunali; bisognerà pensare anche seriamente al servizio di cancelleria; bisognerà naturalmente provvedere al locale. E questo aumento di uffici e, quindi, di spese, voi lo potete rilevare in parte dall'art. 18 del progetto di legge che dice:

« Nelle cause di valore superiore alle L. 50 sarà sempre redatto il processo verbale della istruzione ».

Quindi aumentate, triplicate il lavoro e per conseguenza cresce la spesa.

Se possiamo scemare di un qualche cosa gli oneri dei comuni, coll'attuare il sistema degli uffici consorziali di conciliazione, io penso che, non solo non faremo cosa cattiva, ma entreremo in quei concetti di economia e di riforma, dei quali udiamo coi spesso l'espressione nei due rami del Parlamento.

L'emendamento che propongo, dunque, consiste in questo:

Nell'accettare prima di tutto nel suo complesso la legge, che rimarrebbe quale è; ma poichè si trasforma completamente l'istituto della conciliazione, di applicare anche a quest'istituto il principio già sapientemente introdotto in diverse

leggi e che ha una formola felicissima nell'articolo 12 della legge comunale e provinciale.

Quest'articolo, come vi è noto, dopo aver detto che più comuni possono avere il medesimo segretario, aggiunge: « Più comuni contermini possono coll'approvazione del prefetto avere un solo ufficio, un solo archivio e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie ».

Ebbene qui si tratta appunto di uno dei servizi che quell'articolo contempla: di un servizio che, con vantaggio della buona amministrazione della giustizia e con vantaggio delle finanze municipali, può benissimo essere ripartito fra diversi comuni.

Questo principio l'abbiamo già applicato non solo per gli uffici comunali, ma anche per l'assistenza sanitaria.

Più comuni possono avere un solo cimitero, possono avere un solo maestro: insomma questo principio dei servizi consorziali, lo abbiamo già largamente applicato nelle nostre amministrazioni locali.

Ora mi domando: quali ostacoli vi possono essere a che per l'ufficio di conciliazione si attui questa riunione di comuni contermini?

Mi resta a dire brevemente del perchè ha proposta la cifra di 4000 abitanti.

Secondo la nostra legge comunale e provinciale la cifra dei 4000 abitanti è considerata come quella che determina la condizione normale della vita dei comuni.

E siccome è bene che vi sia una certa unità in tutte le nostre istituzioni, sieno amministrative, sieno giudiziarie, mi sono fermato a questa cifra; ma mi riservo, se qualche proposta ritenuta più accettabile sarà fatta, di consentire una cifra minore.

In conclusione, o signori, il mio emendamento io lo ritengo necessario, permettete che lo dica, se si vuole che questa legge diventi una realtà; poichè colla compiuta trasformazione, così opportunamente avvertita dal senatore Ferraris, che con questa legge si fa dell'istituto del giudice conciliatore, viene quasi interamente a scomparire quella che venne introdotta nel nostro ordinamento giudiziario dal decreto legislativo 6 dicembre 1865 e dal Codice di procedura civile.

Il nuovo conciliatore non sarà più in grado di sopportare le funzioni che gli danno, e badate

che, votando il progetto di legge quale ora è stato proposto, noi pregiudicheremo in modo forse irreparabile ad un tempo le condizioni necessarie della buona amministrazione della giustizia e l'interesse degli amministrati.

Senatore GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUALA. In realtà la questione sollevata dall'onor. Saredo, ha una gravità indiscutibile, ma non mi pare, se ho bene inteso, che egli risolva niente di tutto ciò che vi può essere di grave sotto il principio così stabilito: che in ogni comune vi è un conciliatore che ha la competenza fino a cento lire, ecc.

L'onorevole Saredo dice innanzi tutto, nella prima parte del suo emendamento che soltanto nei comuni di 4000 abitanti vi ha da essere un conciliatore.

M'immagino che egli non ha voluto fare retroagire il suo emendamento, anche alla legge esistente, cioè, ai conciliatori fino a 30 lire che oggi esistono in tutti i comuni.

L'onor. Saredo li rispetta?

Senatore SAREDO. No.

Senatore GUALA. Allora mi stacco completamente da lei. Era un po' capziosa la formola ed avevo bisogno di una spiegazione.

Su questo punto io non credo si possa tornare indietro. Abbiamo provato un po' più in grande che cosa voglia dire togliere delle giurisdizioni. Credete pure che si moltiplicherebbero le lagnanze dei piccoli comuni portando loro via anche il conciliatore fino a 30 lire.

Quindi, sotto questo rapporto, io confido che l'onor. Saredo vorrà, pur cercando di migliorare la legge, convenire che questo passo indietro sarebbe pericolosissimo.

Ma vi è un'altra circostanza grave che, pur convenendo con l'onor. Saredo intorno al complesso delle sue idee, si impone anche al pensiero del men diligente osservatore, ed è questa: come si fa a dividere i comuni tra quelli che hanno 4000 abitanti e quelli che non li hanno, in un paese come l'Italia dove la densità della popolazione è così saltuaria?

Io ho qui qualche cifra.

La provincia di Bari con 742,000 abitanti ha 53 comuni; media 13,000 abitanti per comune. Il che vale quanto dire che tutti i comuni, in media, della provincia di Bari, avrebbero il conciliatore fino a 100 lire.

La provincia di Novara con 725,000 abitanti ha 437 comuni, val quanto dire che non s'arriva a 1500 abitanti in media per comune.

La provincia di Novara, sempre calcolando a computo di media, non avrebbe neanche un conciliatore fino a 100 lire. Siccome la verità è che vi sono alcuni comuni che superano i 4000 abitanti, otto o dieci comuni soltanto in tutta la provincia di Novara avrebbero i conciliatori, mentre in quella di Bari li avrebbero quasi tutti.

Io non faccio confronti odiosi, me ne liberi Iddio, ma pare al Senato che possa essere un criterio esatto (pur, ripeto, convenendo nelle osservazioni dell'onor. Saredo), questo del numero di popolazione?

Pare all'onor. Saredo che la provincia di Bari sia in tutta la sua estensione più preparata che quella di Novara per ricevere il conciliatore a competenza allargata? Ed invece, tenendo pure per buone le osservazioni che hanno ispirato l'emendamento dell'onor. Saredo, cioè tenendo pure per buono che difficilmente troveremmo nei quattro quinti dei comuni persona adatta a fare l'ufficio di conciliatore a competenza allargata, ed anche con tutte le altre occupazioni e giurisdizioni che loro sono date dal progetto di legge, resta a vedere se non ci sia un altro modo per ovviare a questo inconveniente.

Visto che il criterio della popolazione è assolutamente fallace, vi è un altro espediente?

Mi pare che piuttosto che avventurarsi alla possibilità di avere dei giudici conciliatori non adatti equalche volta forse anche parziali, perchè non bisogna dimenticare che purtroppo le gare locali sono nella grande maggioranza dei nostri comuni ed anche particolarmente dei comunelli, piuttosto che esporsi alla mancanza di capacità, ed alla mancanza di imparzialità, che sono le due grandi doti che tutti vogliamo nella giustizia del nostro paese, sia da esaminare se non si potrebbe lasciare alla competenza, alla autorità del primo presidente il vedere ed il decidere, se si vuole anche sotto la responsabilità del ministro con decreto regio o con decreto ministeriale, quali comuni abbiano realmente il personale adatto per avere un ufficio di conciliazione a competenza più larga ed in alcuni casi a competenza semi-limitata.

Ora qui, lo comprendo, la questione si fa difficile.

Se il mezzo della popolazione non è facile, anzi è capzioso, un altro mezzo si fa più difficile, perchè diventa più complicato, perchè non si potrà lasciare al primo presidente della Corte di appello di decidere in quali comuni abbia trovato un personale adatto, in quali no, quantunque però questo criterio di capacità quale è proposto nella legge mi paia un pò larguccio.

Vi sono certe capacità desunte dalla possibilità di essere stati o di essere consiglieri provinciali, di essere stati o di essere consiglieri comunali, che sono abbastanza discutibili.

Comprendo che vi siete trovati in una posizione difficilissima; non è facile trovare il filo che ci guidi fuori di questa selva selvaggia, come diceva il senatore Saredo.

Ma di fronte all'idea di creare un giudice conciliatore competente fino a 100 lire con tutte le attribuzioni che gli avete dato nei vari comuni, valga la pena di esaminare, se non il concetto dell'onor. Saredo, un altro concetto qualunque, per avere una misura di selezione, che ci assicuri circa il concorso dei due essenziali requisiti: capacità e imparzialità in questo servizio di giustizia che è tanto più importante quanto più discendete la scala dei comuni.

Ripeto dunque che credo da abbandonarsi il concetto dell'onor. Saredo che non ha per sé una garanzia né di uguaglianza per ciò che riguarda la popolazione come è sparsa in Italia, né di serietà per la preparazione che la popolazione agglomerata in questi comuni offre in tutto il paese.

Per cui, dissentendo dal senatore Saredo in questa prima parte di togliere i conciliatori fino a 30 lire che non hanno dato cattiva prova, io, per quanto riguarda il rimedio da escogitare per ottenere che tutti i comuni abbiano i conciliatori capaci o imparziali con competenza fino a lire 100, vorrei che l'Ufficio centrale che ha dimostrato tanta autorità in questo studio, e l'onorevole relatore che ha fatto tanto dotta relazione, si unissero per escogitare un mezzo che valesse realmente a tranquillarci sulla possibilità di affidare a mani inesperte, o anche peggio che inesperte, questa piccola giustizia, la quale ha pur essa la sua importanza. *(Bene)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pagano.

Senatore PAGANO, *relatore*. Il senatore Saredo ha spiegato i motivi del suo emendamento, riducendolo ai primi due capoversi ed eliminando la potestà del primo presidente o del procuratore generale (non si sa bene se in concorso o divisamente) che avrebbero dovuto, a suo modo, e giusta i termini del terzo capoverso eliminato, determinare con certi limiti il consorzio forzato dei comuni in unico ufficio di conciliazione.

Egli preoccupandosi delle difficili condizioni dei piccoli comuni vorrebbe stringerli in una coattiva unione.

Non dico già, che la legge non sia provvida. La chiama invece buona ed opportuna, ma facendone una rassegna, ritiene talmente grave il compito del nuovo conciliatore, da concluderne, che la istituzione sia al tutto trasformata in modo da rendersi impossibile di trovare persona capace nei piccoli centri.

Grave gli sembra l'accresciuta competenza a L. 100. L'appellabilità per i valori oltre L. 50, porterà seco, dice, l'obbligo del conciliatore di motivar la sentenza. L'appellabilità produrrà l'altro obbligo dei verbali e della istruzione della causa in modo ben diverso dall'attuale.

Grave sarà altresì il compito della conoscenza delle controversie per la esecuzione delle proprie sentenze, che spesso sollevano questioni ardue e difficili.

Nè meno importante la potestà nuova attribuita al conciliatore di raccogliere gli atti di notorietà e di convocare i consigli di famiglia.

Or, da questa rassegna, pareva a me, che se ne dovesse dedurre più che altro la inopportunità della legge.

Ma no, egli, argomentando dall'art. 12 della legge comunale e provinciale, che autorizza i consorzi comunali per la segreteria, per l'archivio e per altre spese obbligatorie, argomentando dalla legge sull'igiene, che dispone o dà facoltà per i consorzi per il medico condotto, la levatrice, il veterinario o i cimiteri, e da altre leggi congeneri, conchiude, invece, che sia da accogliersi l'emendamento per la forzata unione dei comuni confinanti, sino ad ottenere una somma di 4000 abitanti, non dovendo riconoscersi la necessità di un conciliatore singolare che per i comuni di 4000 o più anime.

Signori senatori, a parer mio, la migliore risposta a questo concetto restrittivo dell'onorevole Saredo l'ha data con molta autorità

l'onor. Guala, cui porgo grazie per me e per l'Ufficio centrale, per le lodi cortesi ad esso rivolte per lo studio fatto, com'era dover suo, della presente legge.

Ma se si vogliono i conciliatori singolari concedere soltanto ai comuni di oltre 4000 abitanti, che sarà, disse l'onor. Guala, dei più piccoli comuni costretti a riunirsi? Perderanno essi l'attuale conciliatore competente sino a L. 30? E chi può fidarsi in tal caso di approvare una legge così dannosa, quando si hanno le prove dei vantaggi, che pei minuti interessi ha dato senza dubbio nei detti limiti ed ovunque il conciliatore dal 1865 in poi?

Sarà da escogitare un altro mezzo, adunque, soggiunse l'onor. Guala, poichè anche a parer suo hanno un valore le obiezioni dell'onorevole Saredo, poichè vi sono provincie composte di comuni assai popolosi e viceversa provincie non aventi che comuni piccoli e sparsi; ma questo mezzo, da proporsi dallo stesso Ufficio centrale, non giunga mai (conchiuse) all'abolizione del conciliatore attuale come avverrebbe per inevitabile conseguenza della proposta Saredo.

E veramente è così. Noi dal 1865 in poi abbiamo in tutto il Regno questa istituzione realmente benefica, che giunse a porre radici anche nei luoghi dove non avea precedenti. Essa ha dato buone prove, ora nei giudizi, ed ora nel campo più utile delle conciliazioni, e specialmente, per questa parte, in quelle regioni dove più abbondano i piccoli centri, nell'interesse e a beneficio dei quali è stato proposto l'emendamento Saredo.

Ma questo, secondo l'opinione ferma dell'Ufficio centrale, manca di base. Non è esatto, infatti, a nostro avviso, che l'istituzione dei conciliatori cambi oggi natura e si trasformi in tutt'altra.

Essa rimane nella sua sostanza quale è e qual fu per un lungo periodo in una buona parte del Regno anche prima del 1865.

Doppia è la sua storia e ben nota.

Oltre ai precedenti del ducato di Modena e del già Stato pontificio accennati nella relazione, vi sono i precedenti più ampi dell'Italia meridionale, nella quale agli stessi conciliatori era data la conoscenza delle controversie per le proprie sentenze.

Salvo adunque il solo mutamento dell'am-

pliato valore l'istituto rimane lo stesso nei suoi principi direttivi e per la sostanza delle sue attribuzioni.

Per la parte contenziosa è stato ed è competente per le azioni personali mobiliari, e al modo stesso la sua competenza sarà circoscritta anche in avvenire per la nuova legge, e per le pigioni degli immobili e per le questioni di danno dato, che erano riconosciute dalla giurisprudenza come di sua competenza, pure in passato, esclusa però ogni controversia, sia pure incidentale, di proprietà o di possesso.

Conoscerà delle sue sentenze in via esecutiva; ma, intervenuto il giudicato, perchè mai si dovrà temere della capacità del conciliatore, se il limite del valore di lire cento non può essere ecceduto?

In un campo così ristretto e per piccoli crediti è difficile che le esecuzioni siano eccessive.

Nè sembra esatto, che non debbano anche, nell'odierno stato della legge, esser motivate le sentenze, in vista dell'art. 460 del Codice di procedura civile; e di fatto lo sono.

Nè mancano anche oggi i casi, nei quali il conciliatore, sia costretto a far redigere atti o verbali dell'istruzione, come prescrive l'articolo 455.

Vi è d'altronde l'esperienza del passato in più provincie. Vi è il dato economico, che gli attuali valori più alti, su per giù corrispondono ai più modesti valori dei primi anni del secolo.

E soprattutto l'antica e primigenia figura del conciliatore, che è quella del paciere, non è punto cambiata, anzi si ritempra ed acquista nuova efficacia colla presente riforma.

Questa è noi voti della magistratura, delle Assemblee legislative e della pubblica opinione.

Nè vale il dire, che ampliata la competenza non si troverà il personale idoneo, malgrado la cura posta nell'art. 3 di questo disegno di legge di formare una lista di eleggibili fondata sopra serie presunzioni di capacità; d'onde si vuol desumere la necessità dell'aggregazione di più comuni.

Questa proposta che fu già fatta fin dal 1865, come fu accennato nella relazione, e non fu accolta, fu riprodotta or ora nella Camera elettiva, sotto la forma più logica, non di obbligo, ma di facoltà, e pur venne ritirata dietro le dichiarazioni negative della Giunta e del Ministero.

Nè diversa sorte può toccare ad essa in Senato ad avviso dell'Ufficio centrale.

Si ha in fatti nella presente riforma un doppio correttivo nel caso in cui il personale si chiarisca insufficiente, l'uno per la lista suppletiva dell'art. 4, e l'altro per l'art. 8, che stabilisce le norme della supplenza, quando in un comune per qualsiasi motivo manchi il conciliatore.

Del resto qual rimedio può fornire il consorzio, peggio se obbligatorio, nel caso di personale men capace?

Se nei piccoli comuni singolarmente si crede difficile trovare chi possa assumere la veste di conciliatore in una sfera ristretta, come verrà fuori la maggior capacità, se i comuni sono riuniti e per la quantità degli affari riescono più gravi i compiti dell'unico giudice?

Ma la ragione più positiva per respingere l'emendamento Saredo è nella natura ed esistenza dell'istituto del conciliatore.

Esso prima che giudice, è paciere, e soprattutto dev'essere tale anche in avvenire. Or tale essendo e dovendo rimanere il suo carattere, l'aggregazione sarebbe il principio dissolvente della istituzione.

Sia per le tradizioni passate che per l'indole stessa della funzione, il primo requisito del buon conciliatore è quello che ha base nelle sue qualità personali. Dev'essere persona influente nel luogo, che goda la stima dei suoi amministrati, che possa colla morale autorità conciliarne gli animi e far cessare le liti, occorrendo, prima di nascere.

Ma come trovare la persona avente tali requisiti fuori la cerchia del suo comune? Chi non sa, le gare, le rivalità in ispecie, e spesso, tra comuni contermini? E sarebbe divenuto così fecondo, nell'opera di pace, come lo è stato appunto nei piccoli comuni dell'alta Italia il conciliatore, se non fosse stato singolarmente posto di fronte ai suoi conterranei?

L'emendamento Saredo sostituirebbe al tipo venerato ed antico del conciliatore un tipo nuovo; sarebbe l'ufficio convertito in una semipretura, con tutti i danni, senza averne i vantaggi. Vediamo in fatti ed in pratica quali inconvenienti ne verrebbero fuori.

Si farebbe una sola lista consorziale di eleggibili o dovrebbero mantenersi le liste separate?

Il conciliatore avrebbe sede stabile in uno

dei comuni aggregati o dovrebbe or qui or là accedere per render giustizia?

Se dovesse andare in giro, come i *justitiaris itinerantes* della vecchia Inghilterra e riprodotti nell'Italia meridionale sotto la monarchia normanna, sarebbe un bel guadagno davvero e un bel modo di amministrare la giustizia. E chi mai si presterebbe a un sì grave incarico? E si potrebbe pretendere, che un tal servizio sia reso come in atto in modo al tutto gratuito? Se dovesse poi star fermo in un comune, ed allora i disagi e i dispendi sarebbero per i cittadini, costretti a peregrinare e a spendere e a cercare difensori lontani e a chiedere altrove quel pane di giustizia che hanno avuto fin qui sotto mano e alla loro porta. I benefici di questa legge e la diminuzione di tasse andrebbero per altra via interamente perduti. In altri sensi, a titolo di riforma, si verrebbe a privare della giustizia del conciliatore quel numero stragrande di comuni, che in atto hanno il proprio giudice, di cui nessuno nega la utilità, anzi assoluta necessità.

Ritornando poi al concetto della stabilità della sede, si vede ben chiaro, che esso informa l'emendamento Saredo, poichè nell'ultimo capoverso, ora abbandonato, si fa appunto ricordo dell'art. 268 della legge di ordinamento giudiziario, che dà l'obbligo, salvo il regresso, al comune capoluogo, delle spese d'impianto, di riparazioni, di pigione ed altro, poste a carico di più comuni per taluni centri di giustizia, quali sono in atto i tribunali e le Corti d'assise.

Ma dunque vi saranno nuove spese da fare, per un centro, che diverrebbe relativamente importante di fronte allo stato presente?

Ed è singolare, che l'aggregazione si chiegga pure a titolo di economia di spese, mentre per essa il carico si farebbe maggiore. Un carico per nulla necessario, poichè in atto ogni comune ha nella casa comunale il suo conciliatore, nè la presente riforma e la competenza aumentata porterebbero nuove spese, giacchè è evidente che se i centri son piccoli la liti saranno per essi anche minime.

Nè ha valore l'argomento dei consorzi attuali per varii interessi di ordine amministrativo. L'analogia non si presta.

Altro è il medico o il maestro in comune, altro è il giudice paciere, che in tanto può riu-

scire utile in quanto ha per sè la personale corrente di simpatia dei suoi amministrati.

In sostanza ed in breve, se la proposta di un consorzio fu possibile in origine al momento dell'unificazione legislativa, ora non ha più senso pratico dopo un trentennio dacchè fu essa respinta, e che gli uffici han preso il loro stabile assetto.

In sostanza ed in breve, se la riforma non piace che la si respinga e si resti nei presenti confini, ma mutare il carattere del conciliatore e togliergli l'attributo, a dir così, dei suoi locali rapporti, vale altrettanto che denaturarne l'indole e sopprimerne la sperata utilità.

Inconvenienti ad ogni modo se ne trovano in qualsiasi umana istituzione.

Quale istituzione può dirsi sotto ogni aspetto perfetta? *Optimus ille est qui minimis urgetur.* Tutto sommato, non bisogna abbandonare la esperienza del giudice onorario popolare e per forza di cose, comunale.

Questi concetti danno fiducia pertanto all'Ufficio centrale che il Senato non voglia approvare l'emendamento di che trattasi.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia.* Prego il Senato di votare l'articolo così come è proposto dall'Ufficio centrale di accordo col Ministero.

Le obiezioni fatte dagli onorevoli Saredo e Guala e la difficoltà di trovare un surrogato, vi prova che noi siamo nel vero. Non vi sono istituzioni assolutamente perfette. Tutto sta a vedere se i benefici sono di gran lunga maggiori degli inconvenienti. Io credo che questo disegno nella sua forma modesta sia un vero provvedimento sociale, dal quale le popolazioni risentiranno notevole vantaggio. Ciò che più si lamenta è la difficoltà di ottenere giustizia pronta e a buon mercato, si lamenta la lungaggine e il costo delle procedure.

Bisogna adire anche per le minute vertenze il giudice lontano, servirsi di persone esperte delle procedure giudiziarie, e pagar cara la giustizia che si domanda. Tutto ciò riesce grave e molesto al popolo minuto.

Noi non dobbiamo provvedere soltanto ai bisogni delle classi agiate; fa d'uopo guardare alle necessità delle grandi masse, specialmente delle popolazioni campagnuole, i cui interessi sono piccini, e le controversie della stessa natura; ma sono controversie quotidiane che

hanno bisogno d'una magistratura locale e quasi familiare; di una giustizia pronta, sciolta dalla formalità complicata, e poco dispendiosa. Per quanto il mondo progredisca, rimane sempre in fondo alla scala sociale un residuo di forme primitive, le quali a quel grado appaiono buone appunto perchè rispondono a certi bisogni elementari.

La giurisdizione del conciliatore è una di queste forme della giustizia primitiva, patriarcale, e fin dove questa giustizia primitiva si mostra ancora utile e adatta per la sua semplicità a risolvere le minute controversie o a comporre i dissensi, dobbiamo rispettarla.

Si disse che noi con questo disegno di legge si trasforma e si snatura l'istituto del conciliatore.

Ma se ben attendesi a quanto disse l'egregio relatore dell'Ufficio centrale sarete persuasi che non siamo noi che snaturiamo codesto ufficio, ma coloro che impugnano la nostra proposta.

Invero che cosa fa l'onor. Saredo propugnando il concetto dei consorzi, eccellente in amministrazione, ma inaccettabile in questa legge?

Egli propone di sopprimere il conciliatore nei centri minori e di conservarlo soltanto nei comuni che hanno popolazione non minore di 4000 abitanti.

In sostanza egli c'invita a sopprimere i conciliatori in 6000 comuni, che oggi godono del beneficio di codesta istituzione.

Quando si è udito levar tanto rumore per la soppressione di 271 preture, immagini ognuno che vespaio si susciterebbe nel paese colla soppressione di 6000 uffici di conciliatori.

Codesta proposta, come vedesi, lungi dal mantenere all'istituto l'indole di magistratura locale, riuscirebbe a perturbarla profondamente. Noi invece procediamo con maggiori riguardi, e nel riformare muoviamo da ciò che esiste, non si cangia nulla, si migliora, ecco tutto. E perchè la dimostrazione sia chiara, leggo il testo della legge organica, che costituisce il nostro caposaldo.

L'art. 27 della legge organica giudiziaria dice così: « In ogni comune vi ha un conciliatore », e il progetto in esame non fa che ripetere l'identica disposizione.

Non abbiamo dunque mutato nulla circa la sede di questo magistrato popolare.

Propoendo invece di conservare i conciliatori

liatori soltanto nei comuni aventi più di 4000 abitanti, voi mutate radicalmente l'ordinamento attuale dei conciliatori.

L'articolo 28 segue dicendo: « le funzioni del conciliatore sono due: comporre le controversie quando ne sia richiesto, giudicare le controversie ed esercitare le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge. » Ed il progetto di legge che discutiamo mantiene al conciliatore questa duplice funzione di conciliare quando è richiesto, e di giudicare le controversie nei limiti segnati dall'art. 10. Noi dunque conserviamo al conciliatore la sede e le funzioni che la legge organica giudiziaria gli attribuisce, e per questa parte non innoviamo nulla. In che dunque consiste la novità? Nell'accrescere la sua competenza, senza snaturarne le funzioni. Oggi il conciliatore concilia senza limitazione di valore tutte le vertenze che a questo scopo gli sono sottoposte dalle persone che hanno fiducia in lui, e giudica delle azioni personali, il cui valore non supera le L. 30.

Ora noi cosa facciamo? Portiamo da 30 lire a 100 la competenza contenziosa, e con questo non crediamo di far cosa così strana o inaspettata da giustificare le concitate obiezioni fatte contro il disegno di legge. È la cosa più naturale di questo mondo. Fu osservato con ragione che le cento lire di oggi equivalgono presso a poco alle trenta di una volta; ma io non voglio appiattarmi dietro questo argomento.

Io credo che l'estensione della competenza del conciliatore fino a 100 lire sia una necessità sociale e non mi sarà difficile dimostrarlo.

Innanzitutto questo aumento di competenza è un desiderio antico, espresso in varie forme e tutte attendibilissime. Lo si legge in quasi tutti i discorsi inaugurali dei funzionari del pubblico ministero, ed è un voto al quale dà molto peso l'esperienza quotidiana di quei magistrati. Lo stesso voto si vede confermato nei lavori sapienti della Commissione di statistica giudiziaria, che riassume ogni anno il movimento degli affari giudiziari e le opinioni espresse intorno all'amministrazione della giustizia.

Vengono poi le proposte di iniziativa parlamentare, i progetti dei miei predecessori, dell'onorevole Taiani, del senatore Giannuzzi-Savelli e il voto dell'Ufficio centrale del Senato, tutti concordi nel riconoscere l'opportunità di aumentare fino a 100 lire la competenza dei con-

ciliatori, ed è questo l'aumento che noi vi proponiamo.

La quale misura, o signori, non deve sembrarvi eccessiva se rammentate che nella legge dei *proviviri* avete concesso al conciliatore collegiale un'attribuzione somigliante, cioè di giudicare fino a 100 lire.

Fu rimproverato a quel disegno di legge di restringere il beneficio di una giustizia pronta e quasi gratuita soltanto agli operai industriali ed a pochi centri, senza provvedere agli agricoltori che sono il maggior numero.

Allora io promisi di presentare senza indugio questo disegno di legge, che aumentando la competenza dei conciliatori a 100 lire, assicurava ai lavoratori della terra presso a poco lo stesso trattamento.

I contadini, i quali non possono godere della giuria dei *proviviri*, troveranno un equo compenso in questa legge, che dà loro per minute controversie quotidiane un magistrato locale e familiare.

In ciò si riassume e sintetizza il beneficio vero, l'opportunità di questo disegno di legge.

Si fa tanto caso della simmetria e della possibilità di trovare uomini adatti ad esercitare codesto ufficio; e non si pensa che vi sono centinaia di migliaia di cittadini poveri, i quali hanno bisogno di ricorrere tutti i giorni al magistrato per piccoli interessi ma che per loro sono tutto.

Si aggiunga che dopo avere abolito parecchie preture, si riempie in certo modo codesto vuoto istituendo in ogni comune un giudice familiare accessibile a tutti, il quale rende giustizia sollecita e senza spesa. Infatti fino a 50 lire si adopera la carta bollata da dieci centesimi, e da 50 a 100 la carta bollata da lire 1.20.

Se si sostituisce il sistema dei consorzi vagheggiato dall'on. Saredo, il beneficio di questa legge va in fumo, perchè quando obbligate i litiganti a peregrinare nei vicini comuni, o a mandarvi procuratori od avvocati questa maggiore spesa elide i benefici che si fanno attuando i diritti fiscali.

Se volete mantenere al progetto la sua indole sociale e i suoi vantaggi, dovete votarlo com'è.

Ma voi, ci si dice, mettete l'amministrazione della giustizia in mani inesperte.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 APRILE 1892

In verità io non divido questa diffidenza.

Se si fosse mantenuto il sistema di scelta ora vigente, l'obbiezione avrebbe il suo valore; ma appunto perchè si dà ai conciliatori più estesa competenza ci siamo studiati di circondare di maggiori guarentigie la scelta, abolendo le terne comunali, perchè anche in questi gradi minimi la politica e le lotte locali non si mescolino nell'amministrazione della giustizia.

Chi ha dalla legge il mandato di comporre i litigi e di giudicare deve tenersi estraneo a codeste lotte. In luogo delle terne abbiamo fissate le categorie, nelle quali può aver luogo la scelta. Leggetele e vedrete che le persone, che vi sono comprese, sono tutte più o meno adatte all'ufficio che debbono disimpegnare.

Si è fatta eccezione per i comunelli poco popolosi, ne' quali non vi sieno almeno 10 cittadini che possono entrare nelle categorie. In tal caso per non limitare troppo la scelta, si faculta il presidente della Corte a scegliere il conciliatore anche tra i consiglieri comunali e fra gli ex-conciliatori, che abbiano avuto una o più conferme.

Dunque quando non si trovassero altre persone idonee, vi sarà da scegliere fra gli ex-conciliatori, che hanno fatta buona prova; ed io ho più fiducia in un conciliatore che per parecchi anni abbia esercitato lodevolmente l'ufficio suo, che in certi saputelli presuntuosi, che non hanno alcuna pratica della vita, e nessun' autorità su' loro concittadini.

Dopo tutto per la nomina dei vice-pretori che esercitano tutte le facoltà de' pretori altro non si richiede se non che sieno laureati o notai.

Ebbene io per l'ufficio di conciliatore credo assai più adatto un buon padre di famiglia, esperto de' privati negozi, e, che goda di molto credito in paese, anche se non abbia il prestigio della laurea o la qualità di notaio.

I nostri maggiori avevano un concetto diverso dei conciliatori da quello che abbiamo noi.

Noi andiamo in cerca di dottori, essi cercavano persone di credito, che avessero esperienza di affari più che delle sottigliezze de' procedurali.

I laureati, che fanno dimora nei piccoli comuni, e non entrano per altre ragioni nelle categorie dell'art. 3, sono per lo più gente spostata, di mezzana coltura, senza fortuna e

senza posizione sociale e perciò invida, inquieta e poco adatta a farla da paciere.

Noi vogliamo l'ufficio di conciliatore affidato a buoni padri di famiglia, che impongono più con la loro autorità personale, che coll'ufficio che coprono.

Quando il prestigio dei conciliatori sarà rialzato, si troveranno più facilmente che non accadeva ora egregie persone, che vorranno esercitare l'ufficio con onore e fedeltà perchè loro conferisce una posizione onorata fra i concittadini.

L'ufficio precipuo del conciliatore non è quello di giudicare, ma di conciliare, e le conciliazioni non si fanno se non dagli uomini che godono molta stima. Noi col progetto attuale non solo manteniamo all'ufficio dei conciliatori l'indole propria e le funzioni, come sono stabilite dalla nostra legge organica giudiziaria, ma lo miglioriamo notevolmente, ed oltre ad allargare la competenza per valore, solleviamo l'importanza morale, e se codesto giudice familiare non sarà esertissimo delle regole del diritto, supplirà col buon senso e co' criteri dell'equità.

Ecco i motivi per cui non posso accettare l'emendamento proposto dal senatore Saredo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Saredo.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Mi duole davvero che la proposta che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, non sia stata accolta nè dall'Ufficio centrale, nè dal signor ministro.

Io aveva dichiarato, e ripeto ora la dichiarazione, che se la cifra di 4000 abitanti poteva parere troppo alta, non ero alieno dal consentire ad un temperamento che rendesse più accettabile la modificazione; ora debbo anche dichiarare che, pur prevedendo l'esito della mia proposta, non credo di poterla ritirare.

Nella notevole relazione dell'Ufficio centrale, relazione che ho letto con interesse e con profitto, è addotto un argomento che ho sentito ripetere nella discussione; e cioè, che i procuratori generali nelle loro relazioni annuali, hanno costantemente domandato un'estensione della giurisdizione del giudice conciliatore.

Prima di tutto viene un'osservazione che si presenta da sè medesima. Per fare l'elogio di

questa istituzione, su quale argomento i procuratori generali si sono essi fondati?

Io ne ho lette molte di queste relazioni, ed ho rilevato che l'elogio si è generalmente fondato sulle statistiche. Il tale ufficio di conciliatore ha spedito tante sentenze; un altro ne ha spedite anche più. Ecco tutto ciò che ho trovato. Io però non credo far torto ai procuratori generali, affermando che nessuno di essi ha letto le migliaia di sentenze dalle quali hanno tratto argomento per fare l'elogio della istituzione.

Quindi questo argomento non ha per me che un'importanza molto relativa. Una seconda osservazione è stata fatta: badate bene, si è detto, che questa magistratura risponde al voto della popolazione. Bisogna che c'intendiamo su questo punto. Il progetto di legge che discutiamo trasforma, non ho detto snatura, la competenza dei conciliatori; è una nuova istituzione che si crea; più che il conciliatore, volete il giudice vero e proprio; tanto è vero che coll'art. 15 del progetto avrete perfino provveduto al gratuito patrocinio. Ed è giusto che, dovendo questi magistrati far sentenze motivate in fatto e in diritto, ed essendo stati ammessi contro le sentenze tutti i rimedi giurisdizionali abbiate sentito la necessità di provvedere anche alla difesa dei litiganti poveri che, nei giudizi, avranno contro di sé avvocati e procuratori.

All'azzeccagarbugli, di cui ha parlato l'onorevole ministro, ordinariamente se ne contrapporrà un altro; ma in sostanza avremo addirittura nelle già pacifiche aule, la lotta forense, come si ha dinanzi ai prefeti; ed a quella specie di patriarca popolare, dipinto così idealmente, succederà un magistrato che avrà

... dietro, davanti, d'ambo i lati,
notai, procuratori ed avvocati.

Ecco il vero magistrato, che ora ci si dà. Ecco perchè mi preoccupo della scelta. E poichè si è parlato ora delle categorie, mi riservo di discorrerne quando verremo agli articoli che le stabiliranno, per dimostrarne l'insufficienza.

Intanto dico che queste categorie dell'articolo 3 non ci forniranno per due terzi dei comuni un magistrato veramente capace, e che dovrete ricorrere all'art. 4, che è dato come eccezione, ed invece diverrà la regola.

Ma si è addotto un nuovo argomento: esso

viene dall'egregio amico mio, onor. Guala, il quale disse: ma voi col vostro sistema scontentereste quei comuni che oggi hanno il proprio giudice conciliatore e che voi vorreste unire in consorzio per l'Ufficio di conciliazione!

Questo argomento, confesso, mi preoccupa solamente fino ad un certo punto.

Si reclamano da ogni parte riforme radicali; vogliamo semplificare, vogliamo diminuire gli uffici inutili, ridurre le spese dei comuni, vogliamo un mondo di cose; ma appena si mette mano all'opera, appena si tocca un ufficio anche modesto come quello del conciliatore, bisogna arrestarsi, perchè si scontenta il comune; e poichè questo scontento è cosa grave, dovremo mantenere l'ufficio del conciliatore in ciascuno degli 8259 comuni del Regno.

Così è stato per le preture: il cui progetto ha sollevato tante tempeste come ha rammentato l'onor. ministro. Così ancora abbiamo tribunali che fanno 20, 25 sentenze all'anno, ma che non si toccano per non disgustare i comuni dove hanno sede. Così è che finiremo per non toccare nulla di quella immensa e complicata congerie di uffici che coprono come una rete il paese, che pesano duramente sul contribuente e che noi continueremo a mantenere, sempre per non scontentare i comuni, ma specialmente gli elettori.

Se con questi criteri si procede nel proporre le riforme, tanto vale dichiarare che di riforme non se ne vogliono.

Ma mi si dice ancora: voi allontanate il giudicabile dal giudice. Prima di tutto per la proposta che io faccio, ho detto che sono disposto ad accettare quei temperamenti che si riteranno più opportuni ad eliminare gli inconvenienti.

Ma poi questo allontanare il magistrato dal giudicabile, tutto il nostro sistema non solo non lo impedisce, ma lo produce. Non lo allontanate già in fatto coi rimedi dell'appello e della Cassazione? Ce ne riparleremo, quando avremo le statistiche degli appelli e dei ricorsi in Cassazione contro le sentenze dei conciliatori.

Poichè per la causa al disopra di 50 lire voi avete i rimedi giurisdizionali, naturalmente otterrete quel medesimo risultato che volete evitare.

Ciò che importa non è il magistrato più o meno lontano, è il magistrato che giudichi bene:

Si è parlato dell'analogia di questo progetto colla legge sui probiviri. Prima di tutto questa legge ancora non è in vigore; in secondo luogo pare a me quello un argomento che viene piuttosto in favore della mia tesi, perchè i probiviri non li avete in ciascun comune. Allora, se volete essere coerenti, mettete i probiviri in ogni comune come avete i conciliatori.

Si osserverà che nella massima parte dei comuni i probiviri non farebbero nulla.

Ma intanto accadrà questo, che vi saranno non pochi comuni nei quali i contendenti per cause di competenza dei probiviri dovranno andar lontani per trovare il collegio che li giudichi.

Cosicchè, lo ripeto, questo argomento viene in appoggio della mia tesi invece di contraddirla.

Si dice che nella legislazione amministrativa i consorzi sono facoltativi; ed è vero: ma è da avvertire che le funzioni amministrative ed i servizi dei quali si tratta non esigono quei requisiti dei quali ora parliamo per i giudici conciliatori: epperò, pei comuni l'unirsi o no in consorzio per questi servizi, è una quistione di finanza.

Se un comune crede di poter avere un medico a tutte sue spese, se lo prende; ma lo abbia a suo carico totale, e lo abbia in consorzio con altri comuni, esso è sicuro che il medico avrà i requisiti voluti di capacità. Così pure è del segretario, del maestro.

Si tratta quindi di questione di pura finanza, regolata dalle condizioni e dagli interessi di ciascun comune. Ma pei giudici conciliatori è ben altro!

Il concetto direttivo della mia proposta sta appunto in ciò, che trasformando completamente questo ufficio del conciliatore, bisogna darlo a chi è in grado di esercitarlo, a un uomo che abbia la capacità necessaria, bisogna guardare, cioè, allo scopo cui si mira, assicurare insomma, un buon servizio della giustizia in questo primo grado dell'ordine giudiziario.

Mi sono specialmente fermato nelle questioni di esecuzione forzata, che paiono cosa tanto lieve, e che per me sono tutt'altro. Io ho avuto per molti anni l'onore di professare procedura civile, e vi dichiaro che, dopo venti anni d'insegnamento, se vi è parte del Codice di procedura che ho trovato complicata e difficile, è appunto questa.

Ma, dico l'onorevole ministro, io preferisco un buon padre di famiglia, un buon proprietario che mi dà una sentenza fatta alla buona, anche senza invocazione degli articoli del Codice se volete, ma che è dettata dal perfetto buon senso, ad un avvocato, ad un magistrato, che mi dia una sentenza ingegnosa, ma mal sicura.

Rispondo. Va bene questo se la sentenza regge di fronte alle disposizioni della legge: ma se la sentenza fatta, quantunque ispirata ai più nobili e generosi sentimenti, offende un articolo del Codice, si presenterà al soccombente quel leguleio che l'indurrà a tentare i nuovi gradi di giurisdizione e esporrà quindi le parti a nuovi dispendi e nuove liti, e la sentenza sarà revocata o annullata.

L'onor. ministro ha aggiunto: io non posso approvare questi congegni artificiali degli uffici consorziali di conciliazione, questa simmetria che si vorrebbe introdurre.

A me pare, in verità, che se vi è concetto che esclude la simmetria artificiale è appunto quello che io propongo.

Io ho preso quel concetto che credevo migliore per unire comuni contermini, i quali, per condizioni topografiche, per mezzi di comunicazione e per analogia d'interessi siano tra loro collegati e quasi preordinati ad avere un conciliatore unico.

Sarà questo un concetto da esaminarsi diligentemente, una questione di applicazione che un po' nella legge, un po' nel regolamento, un po' colla sapienza di chi ha l'amministrazione giudiziaria potrà essere risolta più o meno felicemente; ma a voler dare l'ufficio di conciliatore con così vasta giurisdizione tanto alle città popolate quanto ai piccoli comuni, si cade appunto in quel sistema di simmetria artificiale che io condanno, d'accordo in questo con l'onorevole ministro.

L'onor. ministro ha detto: ma in un progetto di legge bisogna vedere se gli inconvenienti superano i benefici, e, quando si è dimostrato che, pur riconoscendo gli inconvenienti, il progetto presenta tuttavia dei vantaggi, ebbene, questi debbono prevalere. Senza dubbio è questo che si deve considerare anche nella proposta che faccio io.

Io ritengo che le conseguenze che deriverebbero dall'applicazione della legge così come ci è proposta (e questa è per me la più grande

preoccupazione) ne sarebbe offeso il prestigio della giustizia.

Ritengo che quando si vedranno sentenze ridicole, assurde, di magistrati inetti, percorrere i diversi gradi di giurisdizione, voi avrete precisamente la rivelazione di quegli inconvenienti che mi preoccupano fin da ora e sui quali ho creduto necessario richiamare l'attenzione del Senato.

Un'ultima osservazione ed ho finito. L'onorevole Guala ha osservato che la mia proposta avrà per conseguenza di mantenere il conciliatore in molti dei comuni d'Italia e di toglierlo a molti altri. È vero; ma la spiegazione è molto semplice. Se voi volete conservare il conciliatore attuale quale è istituito colla competenza a 30 lire, potete averlo senza troppi inconvenienti in tutti i comuni grandi e piccoli, poichè ci si afferma che ha fatto buona prova; ma se lo volete quale la nuova legge lo crea, allora vi dico: o date alla istituzione di questa magistratura i mezzi necessari perchè possa funzionare, o vi dichiaro che se si mantiene il primo articolo quale è stato proposto voi non avrete nè il vecchio conciliatore, nè il nuovo; avrete una creazione ibrida, mal venuta, una istituzione senza precedenti, nè in Italia, nè in alcun altro Stato; e dico senza precedenti perchè non ne trovate l'equivalente in nessun luogo. Non è il giudice di pace di Francia, nè quello degli altri Stati. Il nostro attuale conciliatore è un'istituzione che abbiamo trovato in alcune parti d'Italia, che ha potuto funzionare, limitata a quei confini nei quali ha fatto finora prova più o meno soddisfacente (ed io lo credo, perchè così affermano e perchè non ho motivo di affermare il contrario), ma una volta mutata l'indole sua, voi avrete una magistratura che non sarà, nè il conciliatore attuale, nè il pretore.

E qui, ripetendo la dichiarazione che ho fatto da principio, ripeto ancora che sarei disposto a consentire a quei temperamenti che si credessero opportuni; ma tengo però fermo il concetto che l'articolo qual è concepito, che, cioè in ogni comune vi sia un giudice conciliatore, sarebbe fecondo di tanti inconvenienti da non meritare di essere mantenuto.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Prendo la parola per un ri-

cordo storico che ha lasciato nell'animo mio una profonda impressione, e perchè il senatore Saredo ha fatto anche menzione del parere dei procuratori generali di Corti d'appello.

Fui relatore dell'Ufficio centrale del Senato sul progetto di legge per la riduzione delle preture. Previdi il sentimento di dolore che avrebbe colpito le popolazioni nei turbati interessi locali, e raccomandai che si avesse grande riguardo a questi interessi, poichè la cifra di 600 preture segnava non altro che un massimo alle facoltà concesse al Governo.

Previdi quel dolore, ma non previdi l'intensità con cui l'ho poscia veduto manifestarsi in atti.

Furono grida strazianti di disperazione per una pretura soppressa; lagrime di gioia, abbracci fra contadini, feste di entusiasmo per la notizia della pretura conservata; ansietà, angosce indescrivibili nei momenti di dubbio fra la vita e la morte della pretura.

Bisogna essere stato sui luoghi, aver avuto rapporti con quelle popolazioni per sapere come in tutti i cittadini, anche dell'infima classe, la sorte della pretura facesse vibrare le più intime fibre de' loro cuori.

L'affare fu sciolto e credo in modo piuttosto opportuno, si sono sopresse alcune preture in numero non elevato in rapporto alle conservate.

In compenso delle soppressioni decretate si è promesso alle popolazioni l'aumento della giurisdizione dei conciliatori, e si è detto, avrete con ampliati poteri la magistratura che è dentro il comune. Così la giustizia sarà più vicina a voi, e ciò vi compenserà di aver perduto la pretura, o di averla in sede più lontana.

Ma cosa avviene? Alla legge della riduzione delle preture, si vorrebbe far seguire una legge di riduzione degli uffici di conciliazione, e in quali proporzioni!

Se si approvasse l'emendamento Saredo più di 6000 comuni resterebbero oggi minacciati di poter perdere il loro conciliatore. Egregio senatore Saredo, se le attribuzioni conferite al conciliatore vi paiono soverchie, combattete il progetto di legge, votate contro, ma non proponete di sopprimere il conciliatore nei comuni dove funziona da tanti anni, dove funziona specialmente per conciliare e per risolvere le cause più piccole; dove tutti grideranno: rinunciamo alle vostre riforme di ampliata giurisdizione

locale se deve costarci la perdita del nostro magistrato domestico.

L'annuncio soltanto dell'approvazione dell'emendamento Saredo getterebbe lo spavento nelle popolazioni dei piccoli comuni, e si eleverebbero doglianze vivissime e giuste contro una riforma che invece di migliorarne l'ordinamento attuale, lo sconvolgerebbe da capo a fondo.

Tutt'al più, onor. collega, ella avrebbe potuto portare le sue osservazioni sull'art. 4, relativo al caso che le liste siano insufficienti per trovare tra gli eleggibili, secondo il diritto comune, la persona idonea per la nomina a conciliatore. Ma il suo sistema, onor. Saredo, lo ha detto anche il relatore, non risolverebbe nulla, non toglierebbe alcuna difficoltà. Se le liste dei piccoli comuni non riescono a fornire i nomi per un buon conciliatore, non vi riusciranno di sicuro le liste di questi stessi comuni riuniti insieme: zero più zero fa zero.

Le qualità di un comune di ottomila abitanti non passano nel consorzio di due comuni di quattromila abitanti l'uno; meno che non si tratti di valori economici, i quali soltanto si possono riunire e sommare, come si fa per pagare il segretario comunale o il medico condotto che viene da fuori.

Questo progetto di legge avvicina la giustizia alle popolazioni, poichè da 30 a 50 lire bisogna attualmente cominciare dal pretore e finire al tribunale; con la nuova legge si comincerebbe e si finirebbe al conciliatore.

Da 50 a 100 lire, bisogna ora cominciare dal pretore ed andare al tribunale; con la nuova legge si comincerebbe dal conciliatore, e in appello si finirebbe nella pretura.

Se poi guardiamo l'intrinseco, la giustificazione è semplice; fino a 50 lire i giudizi inappellabili corrispondono ad un valore che equivale alle 30 lire dell'anno 1865. E per quello che riguarda le cause dalle 50 alle 100 lire, poichè il conciliatore non giudica che in prima istanza, la causa finisce innanzi al pretore, ed avanti al pretore si avranno tutte le garanzie necessarie.

Onorevole Saredo, i procuratori generali che hanno lodato l'opera dei conciliatori non hanno lodato tutte le loro sentenze come fossero capolavori di scienza giuridica, hanno detto che nel complesso vi era a presumere fossero buone, poichè reclami non si erano intesi.

Potranno, anzi dovranno esserci casi di sentenze errate, ma il numero enorme delle cause decise, su cui i procuratori generali hanno richiamato l'attenzione, e che non si sarebbero fatte se non c'era il conciliatore (più di 500 mila), rappresenta altrettanto numero di diritti che non avrebbero avuto voce per farsi valere, non avrebbero trovato giustizia in mancanza del conciliatore.

Appetto di un certo numero di sentenze sbagliate, qual valore non ha quella massa enorme di domande legittime, tutelate, soddisfatte per mezzo del conciliatore?

Dunque io non credo sia conveniente di toccare l'articolo 1.

Io stesso sono stato in pensiero per vedere se qualche cosa si potesse fare all'art. 4, ma per l'art. 1, cioè che in ogni comune ci deve essere un conciliatore, ci deve essere un vice-conciliatore, è una qualche cosa che deve mantenersi come la base solida di questa legge. E se questo articolo non potesse mantenersi, bisognerebbe modificare e respingere tutta la legge; ma non modificarla con dei consorzi che minaccerebbero fin da ora migliaia di comuni. Scendete quanto volete abbassando la cifra di 4 mila abitanti, avreste sempre da sopprimere migliaia di uffici di conciliazione, senza rimuovere nessuna delle difficoltà da voi rilevate.

Quindi insisto e prego il Senato su questa parte a non fare obiezioni, l'articolo deve essere votato così come è stato proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, verremo ai voti sull'art. 1.

L'onorevole Saredo insista sul suo emendamento?

Senatore SAREDO. Insisto con la dichiarazione che ho fatta.

PRESIDENTE. I due primi alinea dell'art. 1 sono così concepiti:

In ogni comune vi ha un conciliatore.

Nei comuni divisi in mandamenti, vi sarà un conciliatore per ciascun mandamento.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni o in quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, potranno essere stabiliti per decreto reale uffici distinti di conciliazione.

In luogo di questi due primi alinea, il senatore Saredo propone si dica:

In ogni comune di popolazione superiore a 4000 abitanti vi ha un ufficio di conciliazione.

Due o più comuni contermini, la cui popolazione non ecceda i 4000 abitanti, avranno un solo conciliatore ed un solo ufficio di conciliazione.

Pongo ai voti questo emendamento che non è accettato, nè dal guardasigilli, nè dall' Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 1 nel testo che ho letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

I conciliatori e vice-conciliatori, in virtù di regia delegazione, sono nominati, sospesi, dispensati o revocati con decreto del primo presidente della Corte d'appello del distretto su parere del procuratore generale.

I conciliatori o vice-conciliatori durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

La sospensione, la revoca e la dispensa hanno luogo nei casi previsti dagli articoli 203, 204 e 205 del regio decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Vi sono due osservazioni che io moverei all'Ufficio centrale e all'onorevole ministro.

In primo luogo, una di forma.

Il regio decreto 30 marzo 1876, in esecuzione della legge 23 dicembre 1875, ed in conformità dell'art. 68 dello Statuto secondo il quale la giustizia emana dal Re, dichiara che la nomina si farebbe in nome del Re.

E non so per quale ragione si siano cancellate queste parole: « in nome del Re ». Se non vi fossero altre questioni di forma si potrebbe dire che quelle parole sono sottintese, ma essendovi una disposizione legislativa che dice: « per regia delegazione in nome del Re », il cancellare queste parole mi sembrerebbe cosa poco giusta, poco giuridica.

Vi è un'altra osservazione che, comunque anch'essa di forma, è anche di sostanza.

Che le nomine si facciano dal primo presidente, sentito il parere del procuratore generale, sta bene, perchè è una specie di decentramento, e perchè in sostanza il regio decreto di nomina non sarebbe che l'approvazione dei voti di questi due capi e del collegio giudicante, e del pubblico ministero.

Ma in quanto alla sospensione e alla revoca, la cosa mi sembra debba giudicarsi un po' diversamente. Invero la pratica, introdotta nell'anno, è precisamente in questo senso.

E per vero, quando si tende niente meno che a distruggere quello che si è creato in conformità della legge, sembra debba intervenire il potere centrale.

Qui non si tratta di accentramento, ma lasciando che i primi presidenti facciano il debito loro, denunziando i casi; sempre gravissimi nei cittadini nominati, che li colpiscono di revoca o di sospensione, se ne debba almeno riferire in Consiglio dei ministri dal guardasigilli, affinchè esso, mentre fa la proposta al Re, ne possa assumere la responsabilità.

Quindi io propongo in primo luogo che siano aggiunte le parole « in nome del Re », e, quanto ai casi di nomina, sospensione, remozione, ecc., non si possa lasciare completamente al di fuori l'autorità centrale, per modo che il cittadino, che fino a ieri in nome del Re ha amministrato la giustizia, cessi da questa funzione all'insaputa del Governo. Tanto più ora che i conciliatori non saranno più quei magistrati che sono attualmente in virtù della legge del 1865 e delle susseguenti aggiunte, ma sono veri e propri giudici, soggetti, sebbene in casi determinati, all'appello.

Pur rimettendomi alla prudenza dell' Ufficio centrale e del ministro, non credo che si possa procedere alla revoca e sospensione di giudici, costituiti in nome del Re, senza che il potere centrale ne sia informato, ne faccia proposta al Re, e ne seguiti la superiore analoga autorizzazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pagano, relatore.

Senatore PAGANO, *relatore*. Quanto alla prima osservazione dell'onorevole Ferraris, a nome dell' Ufficio centrale, dichiaro, che il dubbio non ha ragione di essere e non ha base il cambiamento che si è supposto; poichè la formola « in virtù di regia delegazione », non è, che la parafrasi e la

conferma del principio, che governa il nostro diritto pubblico e le istituzioni giudiziarie del nostro paese, cioè, che la giustizia emana dal Re, espressione che non è soltanto una reminiscenza storica, ma è una formola inalterabile del nostro Statuto.

La nomina fatta adunque, in virtù di regia delegazione, non può aver luogo, che in nome del Re, come è scritto nell'art. 29 della legge di ordinamento emendato nel 1875.

Se il dubbio si credesse, ciò malgrado, possibile, il regolamento potrebbe chiarirlo, dettando la formula, ma l'Ufficio centrale non pensa che il dubbio sia ammissibile.

Per ciò che tiene poi alla seconda osservazione, cioè se la sospensione, la revoca, la dispensa possano logicamente e senza pericolo aver luogo con le stesse forme della nomina, nella relazione dell'Ufficio centrale non si mancò di far rilevare che i poteri relativi siano delicati ed importanti, però, stante il principio riconosciuto (e non era possibile il contrario) dallo stesso onor. Ferraris, che chi ha potestà di fare ha per logica imperiosa la potestà di disfare, poichè i vincoli si sciolgono nel modo stesso col quale vengono legati, nessuna difficoltà s'incontrò su questo punto dall'Ufficio, e parve logica la disposizione dell'art. 2, che già ebbe il plauso della Camera elettiva.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Prego l'onorevole senatore Ferraris a non insistere nelle sue osservazioni che a me paiono superflue. Il primo presidente non agisce per giurisdizione propria, ma per delegazione della potestà sovrana, com'è detto nell'art. 2 del decreto 30 marzo 1876.

Senatore FERRARIS. Dice in nome del Re.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Ma dicendo regia delegazione, s'intende che la nomina va fatta in nome del Re. Quanto alla proposta di deferire al ministro la dispensa e la revoca dei conciliatori, non posso accettarla perchè avrebbe per effetto di produrre un inutile ingombro presso l'amministrazione centrale, accrescendo l'ingerenza della burocrazia.

Dal momento che si deferisce ai primi presidenti la nomina dei conciliatori, è bene che essi stessi possano dispensarli o revocarli: tanto più che questo potere non si esercita ad arbitrio, ma solo nei casi previsti dagli articoli 203, 204 e 205 del regio decreto 1865.

Entrati nella via del decentramento, andremmo a ritroso del nostro programma, aumentando senza necessità le attribuzioni del potere centrale.

Senatore FERRARIS. In verità le dichiarazioni che ho fatto nella discussione generale mi persuadono che tutti i miglioramenti che io intendeva proporre a questo progetto di legge, sarebbero ritenuti come peggioramenti. E ne ho un esempio nelle modeste proposte di emendamenti che ho fatto all'articolo 2.

L'Ufficio centrale non ha risposto a questo argomento, che cioè le parole: « in nome del Re » vi sono e nella legge 23 novembre 1875, e al relativo regio decreto del 30 marzo 1876. Infatti la regia delegazione comunque dichiarata in una legge, trattandosi di una prerogativa, anzi di una disposizione del potere legislativo, è d'uopo che parta direttamente dal Re; e se il Re promulga una legge, e promulgandola, approva la regia delegazione espressa nella legge, questa tuttavia non è nè regolare, nè giuridica, se non emana poi con atti del potere esecutivo.

Comunque poi, le parole: « in nome del Re », mi parevano tanto innocenti, che mi stupisce l'opposizione dell'Ufficio centrale, poichè le parole « in nome del Re » che erano sembrate così importanti nel 1875 e nel 1876, sembrano ora superflue.

E tanto più mi stupisco, perchè se ricordo quello che si disse allora, so che la disposizione presa nello scorso anno e per cui la nomina, la sospensione e la revoca non esigevano più un regio decreto, come si era sempre fatto nel tempo anteriore, fu anche soggetto di qualche dubbio a malgrado che fosse giuridica l'applicazione del principio di diritto, che *in universo iure omnia solvuntur eo modo quo colligata sunt*. Ma che ora si voglia dirla superflua unicamente per l'ingombro che ne verrebbe al potere centrale e si dica inutile la sua ingerenza in questi atti importantissimi delle pratiche, in verità io non me ne so persuadere. Al certo ammetto che si debba lasciare una grandissima latitudine ai capi dell'Amministrazione ma non in questa materia; non quando si tratta nientemeno che di colpire un cittadino il quale giustamente, o ingiustamente, si dica incorso in quella condizione che lo sottopone alla revoca o alla sospensione.

Questa insomma è una cautela di garanzia, che è introdotta in favore di questo cittadino, quella per cui se ne debba fare rapporto dai capi del collegio e dal pubblico ministero, e che il ministro vedendo e pigliando in esame i rapporti loro, vegga se debba presentarli, e li presenti sotto la sua responsabilità, all'approvazione del Re, salvo poi ad autorizzare gli stessi capi del collegio ad emanare il relativo decreto. Questa osservazione ho creduto fare, però non insisto e lascio completamente le cose come sono, giacchè piace così agli onorevoli componenti l'Ufficio centrale. Mi addolora il pensare che quando verremo alle disposizioni più importanti, mi troverò nella necessità di dover affrontare opposizioni non aspettate, e che mi faranno molto esitare in quelle istanze che io credo di essere nel mio dovere e nel mio diritto di senatore di sottoporre al Senato.

Senatore PAGANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO, *relatore*. Veramente, guardando alla sostanza delle cose, forse non avrei alcun nuovo chiarimento da dare, ma viste le osservazioni preliminari dell'onorevole senatore Ferraris, il quale pare che sia rimasto sorpreso della opposizione, che crede essersi fatta dall'Ufficio centrale, mi preme di dichiarare, che non era ciò nei nostri fini, nè alcuna sostanziale opposizione venne fatta alle considerazioni da lui esposte in ordine alla formola della nomina o revoca del conciliatore. Si è colta anzi l'occasione, visto il dubbio surto, e facendo tesoro dei suoi apprezzamenti, di chiarire in modo conforme alla proposta il concetto dell'articolo.

Per ciò che riguarda poi, il provvedimento, al quale l'onorevole Ferraris ha fatto allusione, quello cioè della delegazione fatta ai primi presidenti per le sospensioni e le revoche dei conciliatori, previa la regia autorizzazione avutane, provvedimento emesso nel decorso anno, quando egli teneva i sigilli dello Stato, e che dettato da un pensiero di decentramento, anche a suo modo, com'egli ha pur detto, non fu esente da dubbi per l'intrinseco suo valore giuridico, a ragion veduta mi ero astenuto dal parlarne, non convenendo a me, come parvemi doveroso, di portar qui da relatore le cognizioni acquisite in altra qualità, ed appunto in vista dei

dubbi concepiti sulla legalità del detto provvedimento.

Ma *in lege condenda* possiamo esser tranquilli sulla nuova disposizione. Essa mentre per una retta via raggiunge lo scopo del decentramento, è, a parere dell'Ufficio centrale, ancor più razionale, poichè la potestà unica del primo presidente vien chiamata dal principio alla fine, tanto per dare quanto per togliere, occorrendo, al conciliatore la sua potestà.

Queste spiegazioni erano necessarie e ad ogni modo sarà ben lieto l'Ufficio centrale di potere accettare, acquistandone la convinzione, altre proposte dell'onorevole Ferraris, valevoli colla sua esperienza a migliorare la legge.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte pongo ai voti l'art. 2 nel testo che ho letto: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Sono eleggibili all'ufficio di conciliatori e vice-conciliatori tutti i cittadini maggiori degli anni venticinque, purchè dimorino nel comune e siano compresi nelle seguenti categorie:

a) I senatori del Regno ed ex-deputati al Parlamento;

b) I laureati nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, gli avvocati, i procuratori, i notai, i farmacisti e licenziati dai licei e dagli istituti tecnici, e coloro che ottennero la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore;

c) Coloro che sono stati magistrati, cancellieri, vice cancellieri e segretari di uffici del pubblico ministero, impiegati civili, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, professori di licei, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali;

d) I consiglieri provinciali e i membri eletti della Giunta amministrativa;

e) Coloro che sono stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della Giunta amministrativa o segretari comunali;

f) Gli elettori amministrativi, che pagano annualmente lire cento d'imposte.

A tale scopo nel mese di agosto di ogni anno, la Giunta comunale formerà una lista degli eleggibili, che pubblicherà nell'albo pretorio e vi resterà affissa sino al 10 settembre.

I reclami, tanto per omissioni, quanto per nuove iscrizioni nella detta lista, potranno prodursi avanti al Consiglio comunale, nel termine di 10 giorni e cioè sino al 20 settembre.

Le deliberazioni del Consiglio comunale saranno emesse non oltre il 30 settembre, e la lista emendata verrà nuovamente affissa all'albo pretorio sino al 10 ottobre.

Contro le deliberazioni del Consiglio comunale, per le sole questioni di eleggibilità, è ammesso il ricorso alla Corte di appello, nel termine di dieci o di quindici giorni, da decorrere dal giorno 11 ottobre, giusta i casi previsti dall'art. 52 della legge comunale e provinciale ed osservate altresì le norme dettate dagli articoli 53, 54, 55, 56 della stessa legge.

Divenuta esecutiva la lista ed in ogni caso non oltre il 20 novembre, essa sarà inviata al procuratore generale ed al primo presidente della Corte di appello.

La detta lista non potrà essere modificata che in forza dell'annua revisione.

Senatore GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUALA. Una semplice osservazione, La lettera *b* dell'art. 3 dice che sono eleggibili i laureati nelle università e negli istituti superiori del Regno, gli avvocati, i procuratori, ecc.

Ma esistono avvocati non laureati? Se esistono, non ho nulla da osservare.

Nella seconda parte dell'articolo, io vorrei fare una preghiera all'onor. ministro, ed è questa: d'insistere colla sua autorità appo l'Ufficio centrale perchè voglia mantenere il testo del progetto ministeriale in tutta quella parte che riguarda le formazioni delle liste.

La verità è che l'emendamento dell'Ufficio centrale dà dei criteri più speciali, ma non è men vero che questo ricorso forzato al Consiglio comunale, questo Consiglio comunale che si deve riunire fra i 13 e il 20 settembre, tutto questo complesso di cose che crea una farragine di formalismi e aumenta l'ammasso di attribuzioni che hanno già i Consigli comunali e le Giunte municipali, è più involuto ed è più complesso che non fosse sul sistema escogitato dall'onor. ministro ed approvato dalla Camera elettiva. In sostanza la differenza è questa: il ministro dice: la Giunta fa le sue liste; non avrete quasi mai reclami contro queste liste, perchè è evidente che siccome spetta poi al

solo presidente di scegliere non si può avere un interesse di essere compresi, quasi direi per grazia, in seguito a ricorsi, in seguito a svolgimenti di partiti, in una lista dalla quale poi vi escluderà la penna del primo presidente; con tutto questo nuovo armamento escogitato per fare queste liste, con la facoltà dei ricorsi, della deputazione provinciale, ecc., fate cosa tormentosa per l'Amministrazione comunale. Io vorrei ridurre tutto ciò ai minimi termini possibili, e siccome mi pare più semplice il concetto accettato dalla Camera dei deputati e proposto dal ministro, io vorrei pregare i membri dell'Ufficio centrale di voler ripristinare la dizione del progetto ministeriale, salva la differenza del gennaio e dell'agosto che per me non ha nessuna importanza.

Senatore PAGANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO, *relatore*. In ordine alla lettera *b* dell'art. 3, il chiarimento è semplice. In talune province d'Italia, e specialmente nelle meridionali di terraferma, fu già ammesso, che i patrocinatori esercenti per un decennio, potessero ottenere la iscrizione come avvocati, benchè senza laurea.

Tale disposizione, in via transitoria, per l'articolo 60 della legge 8 giugno 1874 sugli avvocati ed i procuratori, divenne generale in tutto il Regno. Ecco il perchè della necessità di parlare degli avvocati, come classe possibilmente distinta dai laureati.

Per ciò che riguarda la procedura, visto il dubbio elevato, nasce il sospetto di non essere stati forse ben chiariti nella relazione i principî direttivi, per i quali l'Ufficio centrale si mosse a sostituire questa nuova procedura a quella proposta dal ministro ed accolta dalla Camera elettiva. Lungi dal creare nuove e più complicate forme, il concetto dell'Ufficio centrale fu quello di semplificarle.

E valga il vero. La formola adottata dall'onorevole ministro e dalla Camera dei deputati, era il rimando puro e semplice alla legge comunale e provinciale; ed alle norme in essa dettate per le liste elettorali, *in quanto applicabili*.

Ma chi non sa, che nella legge comunale e provinciale le diverse vie a percorrere, e le ruote prestabilite sia per la disamina dei re-

clami, che per la revisione delle liste, portano la conseguenza di un cammino ben lungo, e più lungo assai di quello a cui per l'Ufficio centrale si è ridotta la procedura proposta? È vero, che le norme di detta legge, si pensò, colla proposta ministeriale accolta dalla Camera dei deputati, che potessero applicarsi anche in parte (in quanto applicabili). Ma chi è il giudice di questa riduzione possibile? Il giudice ordinario, caso per caso. Donde la varietà, l'incertezza e la possibilità, che la procedura intera venisse applicata a seconda del vario modo d'interpretazione preferito dal magistrato nelle singole contestazioni.

Or, ciò parve ben grave e non necessario per l'obbietto della presente legge e della formazione di una lista di eleggibili avente il solo scopo di assicurare una presunzione di capacità.

Nella legge comunale e provinciale; si comincia, infatti, dalla Giunta comunale, vi sono affissioni ed inviti a reclamare e poi notificazioni individuali; vi è possibilmente il reclamo al Consiglio comunale e nuove affissioni di lista e notificazioni anche questa volta individuali, secondo i casi; dal Consiglio comunale si va alla Giunta provinciale amministrativa, la quale ha compiti per la revisione e giurisdizione amministrativa sugli appelli, dopo di che viene il giudizio, occorrendo, in Corte di appello e così dal 1° gennaio si arriva a maggio e il giudizio, con lena affannata, può ancor proseguire sino in Corte Suprema.

Ottime disposizioni son queste, perchè l'elettorato è un diritto civico, che merita garanzie speciali e pubblico controllo nell'interesse dei comuni e delle provincie e della universalità dei cittadini; ma disposizioni, che parvero eccessive ed esuberanti per lo scopo ben più modesto della lista degli eleggibili a conciliatori per le quali, come si è detto, null'altro occorre, che aver modo di raccogliere con opportuna selezione e nelle varie categorie coloro che offrono la presunzione di una sufficiente idoneità per rendere giustizia nell'infimo grado.

Con questo criterio, che ha inteso di fare, che ha fatto, l'Ufficio centrale?

Per raggiungere lo scopo ha tolto di mezzo lo stadio intermedio e dopo il facultativo ricorso al Consiglio comunale, ha ammesso, che possa reclamarsi alla Corte di appello soltanto e per le questioni di eleggibilità.

Ma senza notificazioni personali e costringendo inoltre i termini in modo che in tre mesi la lista debba ritenersi compiuta, o come tale reputarsi per gli effetti immediati dell'anno, salvo per le ulteriori correzioni possibili a far produrre a questo un effetto per il tempo avvenire, poichè il 20 novembre, e non oltre, ad ogni modo, è detto, che la lista debba farsi tenere al primo presidente e al procuratore generale per la scelta da aver luogo in principio dell'anno.

Con queste dichiarazioni, crede l'Ufficio centrale, che le apprensioni in contrario non abbiano valore, e che non occorra mutare la forma dell'art. 3 e convenga mantenerlo qual venne proposto.

Senatore SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SAREDO. Ho chiesto la parola per fare due piccole osservazioni su questo articolo.

Nella prima parte dell'articolo è prescritto che gli eleggibili a giudici conciliatori dimorino nel comune. Comprendo lo spirito che ha dettato questa disposizione: ma io domando, non può esso rendere più difficile il reclutamento dei conciliatori capaci?

Persone che potrebbero occupare utilmente questo ufficio, perchè dimorino nella vicina città non potranno essere nominate!

Evidentemente l'obbligo della dimora verrebbe a creare degli ostacoli alla buona scelta del conciliatore: mentre ciò che importa è che il magistrato tenga nel comune le udienze necessarie.

Qui non faccio proposte; richiamo semplicemente l'attenzione del signor ministro e dell'Ufficio centrale su questa considerazione, se, cioè, non converrebbe di sopprimere il requisito della dimora.

Nel fatto i giudici conciliatori saranno scelti abitualmente fra coloro che dimorano nel comune; ma il mettere la dimora come condizione *sine qua non* a me pare che non sia cosa prudente, nè previdente.

La mia seconda osservazione la traduco invece in una proposta formale.

Alla categoria lettera *b* è detto che possono essere nominati conciliatori « i farmacisti, licenziati dai licei e dagli istituti tecnici, e coloro che ottennero la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore ».

Non vi sono compresi quelli che hanno ottenuto la licenza del ginnasio o della scuola tecnica. Io ritengo utile aggiungerveli, e ne dico subito il perchè; perchè agli aspiranti al titolo di segretari comunali, per essere ammessi all'esame di patente basta la licenza ginnasiale o tecnica.

Disponendo altrimenti, andremmo incontro ad una contraddizione: che al segretario comunale, cioè, il quale sarà l'estensore ordinario delle sentenze basterà quella licenza: non basterà al cittadino che aspiri all'ufficio di giudice conciliatore.

Aggiungasi poi che sono eleggibili coloro che ottennero la patente d'insegnamento elementare superiore; ora qui l'equivalenza è manifesta, e colui che ha la licenza ginnasiale o tecnica ha diritto per lo meno di essere paragonato al maestro elementare superiore.

Quindi io proporrei che alla lettera *b*; dopo « licenziati dai licei o dagli istituti tecnici »; si aggiungesse: « e i muniti di licenza ginnasiale o tecnica ».

PRESIDENTE. Il signor senatore Saredo propone che al comma *b* laddove è detto: « i farmacisti e licenziati dai licei e dagli istituti tecnici » si aggiunga: « e i muniti di licenza ginnasiale o tecnica ».

Ora a questo riguardo pregherei gli onorevoli senatori che avessero emendamenti per la seduta di domani di volerli mandare tempestivamente acciocchè l'Ufficio centrale e tutti i signori senatori possano conoscerli e discuterli a ragione veduta.

Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. In quanto alle osservazioni fatte dal senatore Saredo sulla parola « dimora », è conveniente fissarne bene la portata.

Il codice civile distingue domicilio, residenza e dimora, qui la legge si è accontentata della dimora e, per andare al caso pratico, vi sono molte persone rispettabilissime che non hanno residenza fissa nel comune, ma che vi hanno continua occasione di presenza o per la gestione dei loro beni o per altro, quindi mi sembra che « dimoranti nel comune » s'intende potersi eleggere cittadini, comunque non abbiano nel comune una residenza fissa, ma vi si possano senza incomodo e pei loro interessi recarsi e fermar-

visi in modo da poter esercitare l'ufficio di conciliatori.

Mi sembra perciò che la parola « dimora » debba intendersi nel senso che ho spiegato.

CHIMARRI, *ministro di grazia e giustizia*. Prego il Senato di voler sospendere la discussione dell'art. 3.

Avendo l'onor. senatore Saredo proposto un emendamento, è necessario esaminarlo d'accordo coll'Ufficio centrale e dire il nostro parere.

Senatore AURITI. Converrà sospendere anche l'art. 4, perchè strettamente si collega coll'articolo 3.

PRESIDENTE. Si propone il rinvio all'Ufficio centrale degli articoli 3 e 4; coloro che approvano questo rinvio sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore o vice-conciliatore:

1. gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;
2. gli esattori delle imposte;
3. i funzionari dell'ordine giudiziario;
4. gli alunni di cancelleria e gli uscieri;
5. tutti coloro che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato od incapaci dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, colle modificazioni nei primi due articoli introdotte dall'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

(Approvato).

Art. 6.

Sono dichiarati decaduti dall'ufficio i conciliatori e vice-conciliatori, allorchè, durante le loro funzioni, si verifica uno degli impedimenti contemplati nell'articolo precedente.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FERRARIS. Siccome la decadenza è qualche cosa di diverso dalla revoca e dalla sospensione, domanderei una spiegazione, e cioè desidererei sapere chi dichiara questa decadenza e se si intenda venga dichiarata nella forma, molto sommaria, portata dall'articolo 2.

In ogni modo domando chi dichiara questa decadenza, o se si intenda dichiarare che la nomina, la sospensione ed anche la revoca abbiano luogo secondo gli articoli 203, 204, 205 dell'ordinamento, oppure in questo articolo preveda un caso non contemplato nel testo della legge organica testè citata. In una parola, al citazione di detti articoli è un puro rimando, ovvero una disposizione tassativa?

Senatore PAGANO, *relatore*. È ovvio, secondo l'intendimento dell'Ufficio centrale, che chi deve dichiarare la decadenza sia il primo presidente, perchè colui che nomina, sospende, o revoca, deve avere autorità altresì di dichiarare che la decadenza si è verificata.

Quindi pare che non occorran altri schiarimenti, poichè è nel concetto dell'articolo la potestà che si va ricercando.

Senatore FERRARIS. Siccome la decadenza non è letteralmente prevista dagli articoli 203, 204, 205 dell'ordinamento giudiziario e siccome l'articolo 3, come volle concepirsi dall'Ufficio centrale, si riferisce espressamente ai detti articoli, mi si perdoni, ma il primo presidente non trova le facoltà, che gli si suppone, di fare questa dichiarazione di decadenza.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. A chiarire il dubbio sollevato dall'on. Ferraris, basterà osservare che l'art. 2 prevede il caso della sospensione, della revoca e della dispensa dall'ufficio.

I motivi che giustificano cosiffatti provvedimenti bisogna cercarli negli articoli 203, 204 e 205 della legge organica giudiziaria. Ma oltre i casi di sospensione, di revoca e di dispensa, vi sono quelli di decadenza. Questi casi sono previsti nell'art. 5, e l'art. 6 soggiunge: « che quando essi si avverano verrà senz'altro dichiarata ».

Ma qual'è, si dice, l'autorità competente a fare codesta dichiarazione? L'Ufficio centrale opportunamente rispose, che la decadenza si incorre *ope legis*, e chi ha il diritto di nominare i conciliatori ha la facoltà di dichiarare la decadenza.

Senatore SAREDO. Ma mi ha preoccupato la dichiarazione del Ministro, che la decadenza si fa *ope legis*.

Quindi io insisto che questo articolo sia completato nel senso che chi ha il potere di nominare abbia anche quello di dichiarare la de-

cadenza; e propongo che l'articolo dica: « il primo presidente, su proposta del procuratore generale, dichiara decaduti, ecc. ». Il resto, come nella proposta dell'Ufficio centrale.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Non bisogna confondere il fatto, che dà luogo alla decadenza, col decreto dell'autorità che la dichiara. Il fatto determina la decadenza, la dichiarazione si fa dall'autorità, alla quale la legge deferisce la nomina e la revoca dei conciliatori.

L'art. 6 non dice che la decadenza s'incorre *ope legis*: ma che, verificandosi uno degli impedimenti contemplati nell'articolo precedente, sarà dichiarata la decadenza.

Voglia pertanto l'on. Saredo non insistere nella sua proposta.

Senatore SAREDO. La dichiarazione dell'on. ministro chiarisce benissimo ciò che l'articolo 6 deve voler dire; ma dal momento che abbiamo la disposizione dell'art. 2, la quale dice tassativamente che il presidente della Corte d'appello, su proposta del procuratore generale, nomina il giudice conciliatore, mi sembrava che, a complemento necessario, qui dovrebbe dichiararsi che la stessa autorità che nomina è quella che revoca.

E tanto più lo credo necessario per le considerazioni svolte dall'on. Ferraris. Questo pleonismo, perchè tale potrebbe forse apparire dopo le dichiarazioni dell'on. ministro e dell'Ufficio centrale, non sarebbe poi realmente tale, anche perchè potrebbe chiedersi a proposta di chi questa decadenza dovrebbe essere pronunciata.

Quindi, per il desiderio di quella chiarezza, che è la prima virtù delle leggi, propongo che nell'articolo in discussione sia detto « che il primo presidente della Corte, su proposta del procuratore generale, dichiara la decadenza dei conciliatori nei casi previsti dall'art. 5 ».

In questo modo si ha anche una procedura normale: vale a dire la proposta motivata del procuratore generale e la dichiarazione egualmente motivata del primo presidente della Corte.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Il testo è chiaro e nessun dubbio fu sollevato al riguardo nell'altro ramo del Parlamento, dove questo disegno di legge si è discusso per parecchi giorni, per cui non vedo il bisogno dell'aggiunta proposta dal senatore Saredo.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 APRILE 1892

Ad ogni modo le dichiarazioni fatte dicono nettamente come deve intendersi l'articolo in discussione.

L'onor. Saredo, così esperto compilatore e interprete di leggi, intende meglio d'ogni altro, che parlandosi nell'articolo di dichiarazione di decadenza, l'autorità competente a pronunziarla non può essere diversa da quella, a cui la legge affida la nomina la revoca e la dispensa dei conciliatori.

L'art. 6 riceve lume e spiegazioni dall'art. 2, ond'è ch'io prego l'onor. Saredo a contentarsi di queste spiegazioni e non insistere sull'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Insiste ancora onor. Saredo nella sua proposta?

Senatore SAREDO. Non insisto.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Io ho una grande venerazione per le opinioni che si esprimono e dall'onor. ministro e dai miei colleghi; però io mi ricordo abbastanza di essere iscritto fra coloro i quali vanno avanti ai tribunali a far valere le disposizioni di legge.

Ora le disposizioni di legge non si interpretano, massime nel sistema costituzionale, dalle dichiarazioni che faccia, nè il ministro proponente, nè uno dell'Ufficio centrale, ma dal testo della legge. Ora che vi possa essere un dubbio, io modestamente lo credo, e che non solo vi sia un dubbio, ma credo che un giureconsulto, a cui si propongano gli articoli 3 e 5, facendo l'osservazione che l'art. 3 dice puramente e semplicemente, in rapporto agli articoli 203, 204 e 205 della legge sull'ordinamento giudiziario, e quindi non porta l'autorizzazione ai primi presidenti, di determinare anche la dichiarazione di decadenza, io crederei che un magistrato non potrebbe a meno di accogliere il dubbio, tanto più dopo la legge sul contenzioso amministrativo, imperocchè un giudice si deve trovare ogni qualvolta ci sia un diritto leso.

Ora, per colui il quale nominato conciliatore, si pretenda incorso in una delle decadenze volute dalla legge, è un diritto che egli può sperimentare o davanti l'autorità ordinaria o davanti la quarta sezione del Consiglio di Stato.

Del resto si faccia quello che si voglia; io non faccio alcuna proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 6: chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 7.

L'avvocato ed il procuratore esercente rivestiti della qualità di conciliatore o vice-conciliatore, non potranno prestare assistenza alle parti o rappresentarli davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. L'art. 156 del Codice di procedura civile stabilisce che davanti i tribunali civili e le Corti d'appello non si può stare in giudizio se non col ministero di procuratore legalmente esercente; e in quanto ai pretori e ai conciliatori l'ultimo alinea dice che le parti possono comparire personalmente o per mezzo di procuratore munito di mandato generale o speciale.

Questa disposizione di legge deve essere ancora conservata perchè non è abrogato dal disposto dell'articolo della presente legge.

Il determinare puramente e semplicemente un caso di esclusione degli avvocati e dei procuratori può sembrare un po' lesivo di quel riguardo di cui il relatore si è reso interprete nella sua relazione a coloro i quali esercitano la professione del patrocinio.

Quindi mi sembra che bisognerebbe riformare l'ultimo alinea dell'art. 156 del Codice di procedura civile.

L'Ufficio centrale ed il Senato ricordano che fu questione molto discussa nei progetti di legge in ordine all'ordinamento giudiziario e che gli inconvenienti vennero dimostrati con molta efficacia da coloro i quali ebbero mandato di esaminare quel disegno, ed espresso il loro voto.

Ora lasciando integro l'accennato alinea, il colpire unicamente la classe dei procuratori e degli avvocati, mi sembra meno conveniente io ne ebbi già a fare il rilievo e lo ripeté anche l'onor. senatore Saredo, per vero quando si vuole disciplinare ed ammettere il gratuito patrocinio per coloro i quali debbono presentarsi davanti alla così detta patriarcale giurisdizione del conciliatore, mi sembrerebbe cosa un poco

contradittoria, ammettere la disposizione dell'articolo 7.

Ma vi è un'altra considerazione.

Avanti i conciliatori, massime nelle piccole località, si debbono far valere le ragioni minori, massime dei proprietari e dei commercianti piccoli e grandi che essi sieno.

Ora fra questi, coloro che più frequentemente debbano ricorrere a quelle giurisdizioni locali, ordinariamente hanno dei rappresentanti, e non sarebbe stato il caso di stabilire che innanzi ai conciliatori potessero anche comparire per loro mezzo, ad esempio, il marito invece della moglie, il figlio invece della madre?

E tutte queste facilitazioni sono convenienti e consentanee alla natura della giurisdizione alla quale, sebbene si voglia dare la facoltà di pronunciarsi fino a cento lire con il carico dell'appello quando eccede le lire 50, non è possibile la condizione ed il carattere di giurisdizione patriarcale e familiare ed eccezionale.

Quindi io proporrei, se non spiacesse all'onorevole Ufficio centrale ed all'onorevole ministro, di accettare l'art. 7 redatto in questa formola:

« Davanti i pretori e i conciliatori (se si vuole lasciare la parola pretori si lasci pure) le parti che non possono o non vogliono comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persone loro congiunte in parentela od affini ovvero notoriamente incaricati della gestione dei loro affari, purchè presenti o un mandato speciale a termini dell'articolo 1310 o generale a termini dell'art. 1741 del Codice civile ».

« Il mandato speciale potrà essere disteso sul biglietto di citazione o certificato dal sindaco ».

Questa era sostanzialmente la dizione che era stata studiata dal Senato nella Commissione del 1887.

Senatore PAGANO, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO, *relatore*. Bisogna distinguere due obbiettivi e due ordini d'idee totalmente diversi in ordine all'art. 7. Esso è di una portata ristretta.

L'onorevole Ferraris ha preso le mosse invece dall'articolo 7, e censurandone il dettato, ha ampliato la questione, poichè ha in generale parlato della necessità di nuove regole per la difesa in rapporto a coloro che possono avere oppur no la qualità di rappresentanti, di man-

datari presso l'ufficio di conciliazione; ed ha ricordato, per farne tesoro ed accoglierla, una savia proposta che l'Ufficio centrale del Senato nel 1887 ebbe cura di compilare in proposito, ma che non fu discussa, nè quindi approvata.

L'Ufficio centrale crede però di aver già in certo modo dato il suo parere preventivo sul medesimo quesito; infatti, nella sua relazione ha parlato appunto di quella proposta, e, pur lodandone lo scopo, si astenne dall'emettere un avviso concreto e tanto più dal fare una proposta determinata, e limitossi ad eccitare, se pure ne fosse stato mestieri, il buon volere e l'acuto intelletto dell'onorevole ministro, per mettere occhio sulla detta questione, perchè è veramente grave, e merita una buona volta di essere ponderata e risolta.

E l'Ufficio centrale si astenne dal fare proposte, perchè non trattasi già di una questione semplice ma complessa, di una questione che si agita da qualche tempo e non riguarda i conciliatori soltanto, presso i quali, come è stato osservato anche nelle raccolte ufficiali di statistica degli ultimi anni, i *mestieranti* sono penetrati e divenuti la mala pianta, che soffoca i buoni germi della conciliazione, ma trattasi di un male altresì, che si è segnalato presso le preture, ed ha svegliato in vari modi l'opinione pubblica, e ciò senza dire dei reclami anche dei collegi degli avvocati e dei procuratori.

Ora una questione così complessa non si può risolvere per incidente in una legge che ha un obbietto speciale per una materia ristretta.

Oggi per la presente riforma si è preso di mira l'istituto dei conciliatori, circa la misura della competenza e vuolsi che faccia un altro passo in avanti, benchè altri pensi che lo si risspinga indietro. Non conviene quindi uscire dai designati confini.

Per ciò che concerne poi l'articolo 7, anche nel 1887 l'Ufficio centrale del Senato, credette di dover dichiarare di non doversi ammettere gli avvocati e procuratori *in tale loro qualità* presso i conciliatori, e ciò fu notato nella relazione del presente disegno di legge.

Ma anche questa singolare precauzione parve a noi di larga portata e tale quindi da non doversi oggi prelevare, riservandoci di esaminarla in un progetto più ampio per la difesa tanto presso le preture che presso i conciliatori, che giova sperare non sia troppo lontano.

Ma l'art. 7 attualmente non ha alcun rapporto col divieto che nel 1887 proponeva l'Ufficio centrale. Esso dichiara la sola ragione d'incompatibilità per gli avvocati ed i procuratori che sono conciliatori e vice-conciliatori, e tale incompatibilità riguarda soltanto il patrocinio nella sede stessa della loro giurisdizione.

Era ciò necessario farlo?

Era mestieri in proposito di un divieto scritto per legge?

Veramente forse non sarebbe stato necessario, perchè un avvocato che sente altamente la dignità del suo elevato ministero, non va a piatire oggi da difensore là ove ieri ha vestito toga di giudice o sarà per vestirla domani.

Questa alternativa di funzioni nuoce al prestigio della giustizia, nuoce alla dignità professionale e ai litiganti sempre ombrosi fa nascere sospetti, che sono forse una ingiuria, ma che devono al tutto rimuoversi nel pubblico interesse.

E perchè d'altronde non tener conto dei reclami, che in simili casi si sono parimente sollevati pei vice-pretori onorari, pei quali la opinione pubblica più volte proclamò il bisogno dello stesso divieto? Fu buon pensiero adunque nell'altro ramo del Parlamento quello di dichiarare una incompatibilità, che è nella coscienza di tutti, e che in mancanza di diritto scritto avrebbe potuto essere impunemente violata.

In sintesi, per la tesi generale sulla difesa non è questo a parere dell'Ufficio centrale il momento opportuno; per l'art. 7, che ha altro fine ed altri limiti, è evidente la ragione che lo dettò e per cui fa bisogno di mantenerlo.

Con questi chiarimenti l'Ufficio centrale confida che anche l'onorevole Ferraris voglia accettare l'art. 7.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 156 del Codice di procedura, non è punto modificato, nè si può qui risolvere incidentalmente la grave questione sollevata dall'onorevole senatore Ferraris.

Lasciamola impregiudicata; ce ne occuperemo in altro momento. Con questo articolo non si fa altro che stabilire, per ragioni che tutti

intendono, l'incompatibilità fra l'ufficio di conciliatore e quello di causidico presso il detto ufficio.

Il giudice non può farla da avvocato nell'ambiente della sua giurisdizione: ecco tutto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Io non intendo modificare l'art. 7, vorrei invece provvedere in conseguenza dell'ultimo alinea dell'art. 156 Cod. proc. civ.; ne sia detto con rispetto, posso consentire alla osservazione dell'onorevole relatore, che cioè qui si tratta unicamente di una disposizione speciale, e non di un riordinamento.

Domando io se questa legge che riordina la giurisdizione dei conciliatori, quale ora è proposta, non sia una legge complessa ed organica.

Se e quando verrà un'altra legge organica dei conciliatori, io non posso saperlo, nè determinare fin d'ora le condizioni in cui si potrà presentare. Quindi insisto nella preghiera all'Ufficio centrale di voler tener conto del mio emendamento.

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda, rinviemo a domani il seguito della discussione.

Comunicazione del Governo relativa ai funerali del senatore generale Pianell.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di comunicare al Senato che il Consiglio dei ministri, in omaggio agli alti servizi resi al paese dal defunto generale Pianell, ha deliberato che i funerali siano fatti a spese dello Stato.

PRESIDENTE. Domani seduta alle 2 pomeridiane col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulla competenza dei conciliatori;

Provvedimenti per le strade ferrate complementari;

Disposizioni per la leva sui nati nel 1872;

Autorizzazione ai comuni Alluvione-Cambiò, Avolasca, Bubbio ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1892 la media per il triennio 1884-85-86;

Conversione in legge del reale decreto 3 dicembre 1891, n. 657, relativo ai funerali del compianto cavaliere nobile Carlo Cadorna, senatore del regno, ministro di Stato e presidente del Consiglio di Stato;

Conversione in legge del reale decreto 22 febbraio 1892, n. 69, relativo ai funerali del compianto avvocato commendatore Emilio Broglio, già deputato al Parlamento e già ministro della pubblica istruzione;

Conversione in legge del reale decreto 3 marzo 1892, n. 89, relativo ai funerali del com-

pianto avvocato cavaliere Niccolò Ferracciù, vice-presidente della Camera dei deputati;

Approvazioni delle maggiori spese di lire 50,000 sul capitolo n. 23, e di L. 77,000 sul capitolo n. 8, e delle diminuzioni di L. 50,000 sul capitolo n. 61, e di L. 77,000 sul capitolo n. 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92;

Convenzione internazionale pel trasporto delle merci sulle strade ferrate.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20 pom.).